



Adempimenti antiriciclaggio per gli studi legali

*Spunti, riflessioni operative e
confronto su 10 temi sensibili*

Webinar

7 luglio 2020, ore 15

15 luglio 2020, ore 15



Nota metodologica

Non un corso ma una formula innovativa....

A cura di
Guerino Cipriano
(Deloitte Legal)

- Il presente webinar fornisce degli spunti di riflessione su alcuni temi relativi all'applicazione della normativa antiriciclaggio alla categoria degli avvocati, con il fine di rappresentare, per ognuno dei temi trattati, quali siano i possibili diversi angoli di lettura delle **problematiche interpretative** che, rispetto agli stessi, a tutt'oggi persistono
- I temi sono stati selezionati tra quelli che, secondo la percezione del gruppo di lavoro antiriciclaggio, sono sentiti come maggiormente critici dagli studi membri chiamati ad ottemperare agli obblighi antiriciclaggio
- L'obiettivo ultimo di tale lavoro è fornire ai partecipanti gli **strumenti** per consentire loro di approcciarsi ai 10 temi qui trattati secondo un **approccio critico guidato**, ossia basato sull'utilizzo delle **chiavi di lettura** che si sono nel corso del tempo manifestate su tali temi all'interno della comunità istituzionale e nella prassi degli operatori
- In tale modo, nella nostra aspirazione, gli studi legali membri chiamati a confrontarsi con le problematiche interpretative in questione, potranno fare **scelte più consapevoli**, che siano comunque ancorate a una o più delle prospettive di analisi della problematica che nel corso del tempo sono state riconosciute come possibili chiavi di lettura della stessa all'interno della comunità degli esperti antiriciclaggio
- Il presente webinar **non fornisce, né intende fornire, la posizione dell'ASLA** sui temi oggetto di trattazione, lasciando al libero apprezzamento di ognuno la ponderazione delle diverse direttive analitiche dei temi stessi che sono ivi illustrate
- Tutto quanto detto nel webinar dai relatori non è da intendersi né come la posizione dell'ASLA né come la posizione dello studio legale membro ASLA a cui essi appartengono
- Tutto quanto detto nel webinar deve essere comunque soppesato da ognuno nell'alveo dei **principi generali** che governano l'applicazione della normativa antiriciclaggio, quali, *inter alia*, il principio di **proporzionalità al rischio** e il principio di **coerenza tra le misure adottate e la peculiarità** operativa, dimensionale e di complessità propria del soggetto obbligato

TEMA 1

Quali sono gli incarichi professionali che l'avvocato deve assoggettare agli obblighi antiriciclaggio?

Guerino Cipriano

Deloitte Legal

Tema 1

Il dettato della norma di riferimento

Gli avvocati sono soggetti alla normativa antiriciclaggio («rientrano nella categoria dei professionisti») quando....
<<

....**in nome o per conto dei propri clienti**, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando **assistono i propri clienti** nella **predisposizione** o nella **realizzazione** di **operazioni** riguardanti:

- 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche;
 - 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
 - 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli;
 - 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società
 - 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi
- >>

Art. 3 comma 4 lettera c) D. Lgs. n. 231 del 21 novembre 2007 (Decreto Antiriciclaggio), Art. 2 comma 1 numero 3) lettera b) Direttiva UE 2015/849, Raccomandazione n. 22 lettera d) FAFT Recommendations (con la sola eccezione delle attività in nome e per conto), Q&A CNF del 14.07.2017

Cliente: il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico (art. 1, comma 2, lettera f) del Decreto Antiriciclaggio)

Operazione: l'attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di mezzi di pagamento o nel compimento di atti negoziali a contenuto patrimoniale; costituisce operazione anche la stipulazione di un atto negoziale, a contenuto patrimoniale, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale (art. 1, comma 2, lettera t) del Decreto Antiriciclaggio)

Tema 1

Spunti di riflessione forniti dal GAFI*

Le Raccomandazioni GAFI si applicano agli avvocati quando essi svolgono, in favore di terze parti, le specifiche attività, afferenti a operazioni di business, che sono elencate nelle Raccomandazioni e **non si applicano a qualsiasi attività svolta dagli avvocati** [.....] il contenzioso non rientra tra le attività specificatamente elencate nelle Raccomandazioni, e **un avvocato che rappresenta un cliente in contenzioso non è soggetto alle Raccomandazioni**, a meno che, durante il corso di tale attività di rappresentanza, egli non sia altresì incaricato di una o più delle attività elencate specificatamente nelle Raccomandazioni, nel cui caso le Raccomandazioni si applicheranno solamente alla specifica o alle specifiche attività svolte

Linea guida n. 17, GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals, giugno 2019

Alcuni avvocati potrebbero di conseguenza concludere che, sulla base dei servizi da loro forniti, essi non hanno alcuno specifico obbligo antiriciclaggio poiché non predispongono né svolgono alcuna delle attività specificatamente elencate nelle Raccomandazioni. Benché specifici obblighi antiriciclaggio possano non essere applicabili a un avvocato, è coerente con i generali principi di etica e qualità della professione che tutti gli avvocati assicurino **che i loro servizi non vengano impropriamente utilizzati**, incluso dai criminali. Ne consegue che gli avvocati sono tenuti a considerare attentamente ciò che è necessario che essi facciano per contrastare tale rischio, indipendentemente dall'applicazione di specifici obblighi antiriciclaggio, **al fine di non essere inconsapevolmente coinvolti in condotte di riciclaggio**

Linee guida n. 22, GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals, giugno 2019

Tema 1

Spunti di riflessione forniti dal GAFI

segue

La **detenzione da parte dell'avvocato di fondi dei clienti** in un conto dedicato presso un istituto finanziario e l'utilizzo di tale conto sulla base delle istruzioni ricevute dal cliente è un **elemento di vulnerabilità**, in quanto può essere visto dai criminali come un mezzo per reintegrare i fondi illeciti nel sistema finanziario legale o un mezzo atto a occultarne la provenienza illecita, dovendosi infatti presumere che **il coinvolgimento dell'avvocato dia un valore aggiunto in termini di percezione di rispettabilità e legittimità dell'operazione**, con un conseguente minor numero di domande da parte delle istituzioni finanziarie

Linee guida n. 44 e 45 GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals, giugno 2019

Le azioni e i comportamenti delineati dal GAFI sono soggetti al "**professional privilege**" e al "**professional secrecy**", che sono una protezione per il cliente e un dovere dell'avvocato [.....] Sebbene i due concetti differiscano per portata e finalità, entrambi si fondano sul principio quasi universale del diritto di accesso alla giustizia e sulla logica che **lo stato di diritto è tutelato quando i clienti sono incoraggiati a comunicare liberamente con i loro consulenti legali** senza il timore di divulgazione delle proprie informazioni o di una misura punitiva

Linea guida n. 28 GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals, giugno 2019

* Costituito nel 1989 in occasione del vertice dei capi di stato e di governo del G7 tenutosi a Parigi, il Gafi-Fatf (*Groupe d'action financière*) è un organismo intergovernativo, di cui fanno parte n. 39 paesi (tra cui l'Italia), con lo scopo di ideare e promuovere strategie di contrasto al riciclaggio dei capitali di origine illecita e, dal 2001, anche di prevenzione del finanziamento al terrorismo. Nel 2008, il mandato del Gafi è stato esteso anche al contrasto del finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa

Tema 1

Spunti di riflessione forniti dal legislatore comunitario

Gli avvocati sono soggetti alla normativa antiriciclaggio **quando partecipano ad operazioni di natura finanziaria o societaria**, ivi incluso quando prestano consulenza tributaria, settore in cui l'attività dei professionisti corre un elevato **rischio di essere utilizzata impropriamente per operazioni di riciclaggio** di proventi di attività criminose o operazioni di finanziamento del terrorismo. Tuttavia, dovrebbe sussistere l'esenzione da qualsiasi obbligo di comunicare le informazioni ottenute prima, durante o dopo procedimenti giudiziari o nel corso dell'esame della posizione giuridica di un cliente. Di conseguenza, **la consulenza legale dovrebbe rimanere soggetta al vincolo del segreto professionale** tranne qualora il professionista legale partecipi alle attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la consulenza sia fornita a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero il professionista legale sia a conoscenza del fatto che il cliente richiede la consulenza a scopo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Considerando n. 9 Direttiva UE 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio)

Tema 1

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela:

- per i trasferimenti immobiliari in sede di giudizi di separazione o divorzio;
- per le cause di divisione immobiliare;
- per le cause di usucapione;
- per le azioni ex art. 2932 c.c.;

Ciò in quanto, a condizione che il valore dei beni sia pari o superiore a 15.000,00 euro, i procedimenti anzidetti sono finalizzati al **trasferimento di diritti reali su beni immobili**

Esiste obbligo di adeguata verifica della clientela per le pratiche risarcitorie stragiudiziali, ove esse comportino, anche potenzialmente, un trasferimento di attività economiche

Non esiste obbligo di adeguata verifica con riferimento ai contratti di locazione, in quanto essi non trasferiscono diritti reali e non costituiscono un'attività economica, agli arbitrati rituali (che debbano essere equiparati, ai fini dell'applicazione della normativa antiriciclaggio, ai procedimenti giudiziari)

Parere del C.N.F. n. 62 del 24 ottobre 2012 su disciplina antiriciclaggio e attività professionale forense

Tema 1

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

segue

Non rientrano tra le operazioni di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto Antiriciclaggio:

- **la consulenza stragiudiziale avente ad oggetto atti e negozi di natura non patrimoniale;**
- l'attività di **assistenza, difesa e rappresentanza del cliente in giudizio** avanti a qualsivoglia Autorità Giudiziaria o Arbitrale, ivi incluse la mediazione e la negoziazione assistita, e ogni attività a queste prodromica o conseguente, ivi comprese conciliazioni e transazioni;
- l'attività di **assistenza, difesa e rappresentanza in tutte le procedure di natura amministrativa o tributaria;**
- gli incarichi quali amministratore di sostegno, tutore e curatore;
- gli incarichi quale arbitro rituale o irrituale, curatore fallimentare e commissario giudiziale;
- l'incarico di mediatore ex art. 16 D. Lgs. 4 marzo 2010, no. 28;
- l'incarico di custode giudiziario ex art. 65 c.p.c e delegato alle operazioni di vendita ex art. 534 bis e 591 bis c.p.c.;
- **ogni altra operazione, atto o negozio non espressamente riconducibile all'elencazione tassativa** di cui all'art. 3, comma 4, lettera c) del Decreto

Regola n. 2 delle Regole Tecniche del CNF In materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione, approvate nella seduta del 20.9.2019

Tema 1

I principi interpretativi proposti nelle Linee Guida ASLA

L'avvocato è **soggetto** al Decreto Antiriciclaggio quando:

- l'attività ha ad oggetto una delle tipologie di operazioni tassativamente elencate nel Decreto; e
- l'atto in cui si estrinseca la prestazione professionale:
 - i. è **parte della sequenza degli atti necessari a realizzare concretamente l'operazione** (e.g.: redazione contratto di vendita di partecipazioni societarie, *asset* aziendali o immobili, assistenza in una istanza avanti una autorità amministrativa che sia necessaria per realizzare l'operazione, rappresentanza del cliente nella conclusione di atti giuridici, assistenza nel compimento di formalità bancarie o amministrative), oppure
 - ii. è **finalizzato alla determinazione circa la possibilità o opportunità di porre in essere l'operazione** o alla realizzazione della stessa, progettandola, valutandone le problematiche legali e, in generale, agevolando la sua conclusione (e.g.: *legal due diligence*, studio di fattibilità, consulenza nella definizione della struttura giuridica del *deal*, parere su restrizioni legali o regolamentari)

L'avvocato **non è soggetto** al Decreto Antiriciclaggio nelle ipotesi in cui riceva un mandato avente ad oggetto un'attività di **consulenza legale che non è strumentale o funzionale alla predisposizione o realizzazione di un'operazione finanziaria/patrimoniale** (a mero titolo esemplificativo: pareri legali *pro veritate* aventi ad oggetto l'analisi astratta di istituti giuridici, attività di *compliance*, formazione tecnica/work shop su tematiche legali, servizi di informazione normativa) e, in generale, ogni qual volta venga posta in essere una attività di **consulenza "statica"** in ragione della sua inidoneità a contribuire in maniera causale, strumentale o funzionale alla modificazione di una situazione giuridica preesistente

Linee Guida Antiriciclaggio Approvate dall'Assemblea degli Studi Membri il 25.01.2016

Tema 1

Gli spunti di riflessione forniti dal CSF*

Con riferimento alla categoria degli avvocati, si rileva tuttora un livello basso di collaborazione attiva. Mentre si concorda che **non tutta l'attività professionale degli avvocati presenti lo stesso grado di rischio**, la necessità di dati aggiuntivi e del completamento del processo di autovalutazione richiederà di conseguenza un approfondimento ulteriore del giudizio sul rischio. **Si conferma quindi la valutazione di una vulnerabilità molto significativa** delle misure preventive

Da parte delle Autorità, è fondamentale mantenere un dialogo costante con le categorie professionali. In particolare, **si ritiene necessario procedere all'analisi della categoria degli avvocati individuando quale parte dell'attività professionale è maggiormente esposta ai rischi di riciclaggio** e di finanziamento del terrorismo e valutarne, infine, il livello di esposizione. In esito a tale analisi potrà essere indirizzata in maniera coerente ed efficiente l'attività ispettiva della Guardia di Finanza

Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo elaborata dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, 2018

* Il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) è stato costituito dal Governo, in coordinamento con i partner internazionali, mediante il D.L. n. 369 del 12 ottobre 2001 convertito in Legge n. 431 del 14 dicembre 2001, con il compito di monitorare il funzionamento del sistema di prevenzione e di sanzioni del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio, ponendosi come il punto di raccordo fra tutte le amministrazioni ed enti operanti in questo settore e avvalendosi di poteri particolarmente penetranti, come quello di acquisire informazioni in possesso delle amministrazioni in esso rappresentate, anche in deroga al segreto d'ufficio

Tema 1

Spunti di riflessione da una pronuncia giurisprudenziale e da un recente informale punto di vista della GDF

Il professionista è tenuto agli obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione in quanto trattasi di obbligo gravante sul professionista allorquando la prestazione professionale ha ad oggetto il **trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili, e ciò a prescindere dal carattere giudiziale o stragiudiziale dell'assistenza prestata**, posto che la normativa prevede nell'espletamento dei compiti di difesa in un procedimento giudiziario, l'esclusione a carico del professionista del solo obbligo di segnalazione di operazioni sospette

Procura della repubblica presso il Tribunale di Rieti - Richiesta di archiviazione al GIP, 22 ottobre 2013

Un incarico professionale di assistenza in ambito giudiziale non esclude di per sé l'applicazione degli obblighi di adeguata verifica della clientela, che devono comunque applicarsi quando la pratica giudiziale ha ad oggetto, seppur non in via primaria, il trasferimento di beni o valori o, in ogni caso, è caratterizzata da **una rilevanza economico-patrimoniale**, come ad esempio le cause di **separazione** e il **contenzioso societario**

Ordine degli Avvocati di Modena, Fondazione Forense Modenese, Convegno Antiriciclaggio, 10 novembre 2017

TEMA 2

Benedetta Guastoni

R&P Legal

Tema 2

La definizione di «Cliente» ai sensi del D.lgs. 231/2007

L'art. 1 comma 2 lett. f) del D.lgs. 231/2007 definisce il **cliente** come «*il soggetto che **instaura** rapporti continuativi, **compie** operazioni ovvero **richiede o ottiene** una prestazione professionale **a seguito del conferimento di un incarico**»*



- La normativa antiriciclaggio lega l'assunzione della veste di «cliente» al «**conferimento di un incarico**» al Professionista;
- Il Consiglio Nazionale Forense si limita a riportare, sia nel Documento del luglio 2017, che nelle Regole tecniche 2019 la definizione normativa e lo stesso approccio è stato adottato dall'Ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Tema 2

Cosa si intende per conferimento di un incarico?

Il Decreto contiene anche la definizione di «**conferimento di un incarico**» e di «**prestazione professionale**» che vengono ad assumere un rilievo fondamentale anche per la definizione stessa di Cliente.

- **Art. 1 comma 2 lett. h** «**conferimento di un incarico**: *attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, anche desumibile dalle caratteristiche dell'attività istituzionalmente svolta dai soggetti obbligati, diversi dagli intermediari bancari e finanziari e dagli altri operatori finanziari, al compimento di una **prestazione professionale**, indipendentemente dal versamento di un corrispettivo o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo*»
- **Art. 1 comma 2 lett. gg)** «**prestazione professionale**: *una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata*»



- Attribuzione di un mandato non significa solo sottoscrizione di una lettera di incarico, è necessario adottare un approccio sostanziale e concreto;
- Assume rilievo anche la c.d. «attribuzione implicita di un mandato»;
- L'incarico può ritenersi conferito anche sulla base delle attività concretamente svolte dal Professionista nei confronti di quel soggetto;
- Il Conferimento dell'incarico non è legato necessariamente al versamento di un corrispettivo al Professionista, né alle modalità o alle tempistiche di corresponsione del medesimo;
- Il conferimento dell'incarico precede temporalmente la prestazione professionale

Tema 2

La definizione di cliente come criterio interpretativo dirimente

- Interpretando letteralmente la norma, il soggetto assume la veste di «cliente» **a seguito** del conferimento di un incarico ma l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve essere effettuato **prima** del conferimento dell'incarico;
- gli adempimenti di «adeguata verifica della clientela» che il Professionista è chiamato a porre in essere sono quindi di fatto finalizzati a valutare se un determinato soggetto, in base alle sue caratteristiche, al suo comportamento e al tipo di operazione o prestazione professionale che richiede, **possa essere accettato** come cliente: **l'art. 42 del D.lgs. 231/2007**, nel disciplinare **l'obbligo di astensione**, prevede infatti che i soggetti obbligati che si trovino «*nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c)*» debbano astenersi «*dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni*» e debbano valutare «*se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35*»;
- Il cliente ha infatti precisi obblighi di collaborazione con il professionista, sanciti dall'art. 22 del Decreto: «*I clienti forniscono per iscritto, **sotto la propria responsabilità**, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica*». → Tale disposizione può assumere particolare rilevanza laddove, ad esempio si riscontrino delle criticità nella corretta individuazione ed identificazione del titolare effettivo

- La nozione di cliente assume rilievo anche in riferimento alla **segnalazione di operazioni sospette** (artt. 35 ss. D.lgs. 231/2007).
- L'obbligo di segnalazione è **connesso all'operazione in sé, e l'assunzione della veste di cliente può essere criterio dirimente per il c.d. legal privilege:**

art. 35 D.lgs. 231/2007

- **comma 1:** *«I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa.»*
- **comma 5:** *«L'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette **non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell'esame della posizione giuridica o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un'autorità giudiziaria o in relazione a tale procedimento**, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ai sensi di legge, **compresa la consulenza sull'eventualità di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.**»*

Tema 2

L'individuazione del cliente – esempi concreti

La corretta individuazione del cliente non è sempre un'attività semplice ed immediata.

Occorre infatti tener sempre presente che:

- Se una persona fisica agisce per conto proprio → cliente
- Se una persona fisica agisce come procuratore altrui → esecutore
- Se una persona fisica agisce per conto di una persona giuridica → esecutore, il cliente è la persona giuridica.

art. 1 comma 2 lett. p) "***esecutore: il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente o a cui siano comunque conferiti poteri di rappresentanza che gli consentano di operare in nome e per conto del cliente***"

TEMA 3

Alessandro Guerra
Studio Associato KPMG

Tema 3

Normativa di riferimento

1. Le autorità di vigilanza di settore e **gli organismi di autoregolamentazione dettano criteri e metodologie**, commisurati alla natura dell'attività svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, cui sono esposti nell'esercizio della loro attività.
2. **I soggetti obbligati, adottano procedure oggettive e coerenti rispetto ai criteri e alle metodologie di cui al comma 1**, per l'analisi e la valutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati tengono conto di **fattori di rischio** associati alla tipologia di clientela, all'area geografica di operatività, ai canali distributivi e ai prodotti e i servizi offerti. (...)
4. La valutazione di cui al comma 2 è **documentata, periodicamente aggiornata e messa a disposizione delle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e degli organismi di autoregolamentazione**, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni e dei rispettivi poteri in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Art. 15 Decreto Antiriciclaggio, che recepisce l'art. 8 della Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 (IV Direttiva AML);

Tema 3

Le Regole Tecniche degli Organismi di Autoregolamentazione

- **Regole tecniche ex art. 11, c. 2, del Decreto Antiriciclaggio rilevanti per gli Studi legali (anche associati):**



(Settembre 2019): Regole Tecniche in materia di procedure e metodologia di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica, anche semplificata, della clientela e di conservazione;

Allegato: Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all' adeguata verifica semplificata




(Gennaio 2019): Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche [vincolanti a partire da gennaio 2020];

(Maggio 2019): Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni.

Tema 3

Tempistiche del documento di autovalutazione




Nelle Regole Tecniche del CNF non sono espressamente previste indicazioni sulla periodicità e sul termine per l'invio del documento di autovalutazione



Cadenza triennale

La prima autovalutazione deve essere predisposta successivamente alla pubblicazione dell'analisi nazionale del rischio da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria (**pubblicata nel giugno 2019**)

Il CNDCEC ritiene corretto ipotizzare come termine per la predisposizione della prima autovalutazione del rischio il **30/4/2020**



Adeguandosi a quanto previsto da Bankit nel Provvedimento "Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo", secondo cui :

- l'obbligo di condurre l'autovalutazione trova applicazione a partire dal **1/1/2020**;
- i destinatari dell'obbligo devono trasmettere i risultati dell'autovalutazione relativa al 2019 entro il **30/4/2020**

Tema 3

Premesse metodologiche

La valutazione del rischio di cui al comma 2, art. 15 del Decreto può essere effettuata anche **con l'ausilio** di professionisti e/o di società di consulenza, fermo restando quanto previsto al comma 4, art 15 del Decreto

Regola Tecnica n. 4 CNF

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e **non è delegabile**; negli studi associati l'autovalutazione **può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente.**

Linee Guida CNDCEC (Autovalutazione del rischio)

«Il primo passo di uno Studio professionale per l'approntamento dei presidi e l'adeguamento alla normativa antiriciclaggio non può che essere quello di redigere attentamente il documento di autovalutazione; questo deve essere inteso non solo come strumento per permettere al soggetto obbligato di dimostrare alle autorità preposte al controllo la compliance da parte dello Studio alla normativa (funzione **statica** del documento), ma anche, e soprattutto, come punto di partenza imprescindibile per una compliance calibrata, mirata, proporzionale ed adeguata al grado di rischio.

Ogni Studio (...) presenta le proprie peculiarità. Di conseguenza non è possibile fissare *a priori* un contenuto (...) *standard* di tale documento; **occorre piuttosto un esercizio ricostruttivo dell'attività di Studio (...) al fine di impostare e redigere in modo corretto e utile tale documento.»**

C. Cocuzza – Adempimenti antiriciclaggio per avvocati e notai, p. 43, Giuffrè, 2020

Tema 3

Struttura del documento di autovalutazione (1/2)

Tipologia di Analisi	Attività da porre in essere per lo Studio
Valutazione del rischio inerente	<p>Acquisizione delle informazioni sui seguenti indicatori di rischio (ex art. 15, c. 2 del Decreto Antiriciclaggio):</p> <ul style="list-style-type: none">• tipologia di clientela;• area geografica di provenienza ed operatività;• canali distributivi (collaborazioni esterne, mandati da studi esteri, corrispondenze: valutare grado di controllo, tracciabilità e protezione di tali relazioni e canali);• servizi offerti (valutare, <i>inter alia</i>, se rientrano nel perimetro AML - Regola Tecnica n. 2 CNF)
Valutazione della vulnerabilità	<p>Acquisizione di informazioni su:</p> <ul style="list-style-type: none">• formazione;• organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela;• organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni;• organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante

Tema 3

Struttura del documento di autovalutazione (2/2)

Tipologia di Analisi	Attività da porre in essere per lo Studio
È necessario determinare un rischio residuo?	Valutazione del rischio a cui lo Studio rimane esposto*
Individuazione azioni correttive ai fini del contenimento/controllo del rischio residuo	Individuazione delle azioni in relazione alle risultanze delle analisi svolte con riferimento al rischio inerente ed alla vulnerabilità. A titolo esemplificativo può essere utile individuare, oltre al tipo di azione prescelta per ciascun elemento di rischio, anche il soggetto responsabile dell'attuazione dell'azione mitigatrice ed il termine entro il quale tale azione deve essere posta in essere.

*Le Linee Guida del CNDCEC prevedono l'utilizzo di una matrice e di coefficienti di ponderazione per calcolare il rischio residuo (inteso come valore numerico). Il CNF non prevede indicazioni in tal senso.

TEMA 4

Elisa Marazzi

Deloitte Legal

Tema 4

Il dettato della norma di riferimento

<<

1. I soggetti obbligati **adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure, adeguati alla propria natura e dimensione, necessari a mitigare e gestire i rischi** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **individuati ai sensi degli articoli 14 e 15**. [...]
2. Le autorità di vigilanza di settore ai sensi dell'articolo 7, comma 1, e gli **organismi di autoregolamentazione**, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, **individuano i requisiti dimensionali e organizzativi** in base ai quali i soggetti obbligati, rispettivamente vigilati e controllati adottano specifici presidi, controlli e procedure per:
 - a) la **valutazione e gestione del rischio** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - b) l'introduzione di una **funzione antiriciclaggio**, ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un **responsabile della funzione antiriciclaggio** e la previsione di una **funzione di revisione indipendente** per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure.
3. I soggetti obbligati adottano **misure** proporzionate ai propri rischi, alla propria natura e alle proprie dimensioni, **idonee a rendere note al proprio personale gli obblighi cui sono tenuti** ai sensi del presente decreto, ivi compresi quelli in materia di protezione dei dati personali. A tal fine, i soggetti obbligati garantiscono lo svolgimento di **programmi permanenti di formazione**, finalizzati alla corretta applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e all'adozione dei comportamenti e delle procedure da adottare.

[...]

>>

Articolo 16 del Decreto Antiriciclaggio, che recepisce l'Articolo 46 della Direttiva UE 2015/849

Tema 4

Spunti di riflessione forniti dal GAFI

A seconda delle dimensioni e della portata organizzativa dello studio legale, il quadro dei controlli interni dovrebbe, tra l'altro, prevedere i seguenti presidi di mitigazione del rischio:

- ✓ la designazione di **personale ad un livello appropriato** che sia **responsabile della conformità ai fini antiriciclaggio**;
- ✓ l'istituzione di una **funzione di conformità antiriciclaggio** e, ove opportuna in ragione delle dimensioni e della natura del professionista, la previsione di un **programma di revisione**, svolto da un soggetto indipendente (interno o esterno allo studio), con cadenza quantomeno annuale;
- ✓ l'adozione di **politiche, procedure e processi di Customer Due Diligence (CDD)** basati sul rischio, compresa la revisione delle relazioni con i clienti nel tempo per determinare il livello di rischio;
- ✓ la predisposizione di **politiche e procedure** per assicurare che il personale sia consapevole delle condizioni al ricorrere delle quali effettuare le **segnalazioni di operazioni sospette**;
- ✓ la previsione di un'adeguata **supervisione e supporto per l'attività del personale coinvolto nelle attività di antiriciclaggio** all'interno dello studio;
- ✓ lo svolgimento di un **programma documentato di sensibilizzazione e formazione continua del personale**.

GAFI Guidance for a risk-based approach for Legal Professionals del giugno 2019 (Linee guida n. 132-133, 139-142, 144-149), The FATF Recommendations n. 18 e 23 del 2012 (aggiornate a giugno 2019)

Tema 4

Le indicazioni del CNF

Il **Consiglio Nazionale Forense**, in qualità di organismo di autoregolamentazione competente con riferimento agli avvocati, (i) ribadisce l'**obbligo generale di formazione anche con riferimento ai collaboratori e dipendenti** e (ii) **fornisce dei suggerimenti** in merito ai presidi di mitigazione del rischio che potrebbero essere in concreto posti in essere.

Suggerimenti del CNF in merito ai presidi e alle procedure contenuti nei *Criteri e metodologie* e, in particolare, nell'Appendice 2 - *Proposta di specimen di documento di autovalutazione*:

- adozione di procedure interne (e.g., modulistica per l'adeguata verifica, procedure interne eventualmente adottate in caso di presenza di un indice di anomalia, eventuale nomina di un responsabile antiriciclaggio e del suo ruolo e funzione);
- previsione che ogni componente della segreteria partecipi, almeno una volta all'anno, ai corsi di formazione in materia antiriciclaggio organizzati dall'Ordine degli Avvocati;
- previsione che le segretarie e i collaboratori almeno una volta ogni [4] mesi si incontrino con i soci per discutere le novità in materia antiriciclaggio e per segnalare e discutere i casi affrontati dallo Studio che presentino peculiarità degne di rilievo (in assenza, si effettua comunque un resoconto confrontando l'attività svolta ai fini antiriciclaggio nell'arco del quadrimestre con quella del quadrimestre precedente);
- previsione che, in caso di dubbio, ciascuna segretaria o collaboratore o socio sia tenuto a confrontarsi con il socio di riferimento in materia antiriciclaggio;
- adozione di una procedura di whistleblowing (o, in base alle dimensioni dello studio, della decisione di fare riferimento al responsabile antiriciclaggio per ogni segnalazione interna o, ancora, di istituire una casella email o fisica).

Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati a cura del CNF del 14.07.2017 (punti n. 5 e n. 43), Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata a cura del CNF del 20.09.2019

Tema 4

Le linee guida del CNDCEC

Il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali ed Esperti Contabili**, pur non essendo l'organismo di autoregolamentazione degli avvocati, ha fornito delle **linee guida** operative che:

- (i) prevedono **obblighi organizzativi differenziati in base a diversi parametri dimensionali**, fissando i criteri al ricorrere dei quali gli studi debbano provvedere ad istituire il responsabile antiriciclaggio e la funzione di revisione indipendente;
- (ii) definiscono i **compiti** che devono ritenersi attribuiti alla **funzione antiriciclaggio** e al relativo **responsabile**, nonché alla **funzione di revisione indipendente**;
- (iii) specificano il **contenuto dell'obbligo di formazione** (Piano di formazione antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo).

Parametri dimensionali	Livello di organizzazione
Per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più) – al 31 dicembre dell'anno precedente	<ul style="list-style-type: none">• Funzione antiriciclaggio• Nomina del responsabile antiriciclaggio
Per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più) – al 31 dicembre dell'anno precedente	<ul style="list-style-type: none">• Funzione antiriciclaggio• Nomina del responsabile antiriciclaggio• Funzione di revisione indipendente (interna o esterna)

Linee guide per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 a cura del CNDCEC del 23.05.2019

Tema 4

Le linee guida del CNDCEC

segue

La **funzione antiriciclaggio** dovrebbe provvedere a:

- ✓ **identificare** le **norme applicabili** e **valutare il loro impatto** sulle procedure interne;
- ✓ **verificare l'adeguatezza delle procedure interne** in materia di analisi e valutazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti e dei dati, rilevazione, valutazione e segnalazione delle operazioni sospette e comunicazione delle infrazioni sull'uso del contante;
- ✓ curare la **predisposizione dell'autovalutazione** periodica dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- ✓ collaborare all'**individuazione del sistema dei controlli interni** e delle procedure finalizzati alla prevenzione e alla gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- ✓ **gestire la formazione**, mediante la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- ✓ **predisporre flussi informativi** diretti al soggetto obbligato.

Linee guide per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 a cura del CNDCEC del 23.05.2019


Tema 4

Le linee guida del CNDCEC

segue

Il **responsabile della funzione antiriciclaggio** dovrebbe:

- ✓ avere compiti di **supervisione e coordinamento** delle politiche e procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- ✓ **assistere** il soggetto obbligato anche **al fine di gestire e mitigare il rischio residuo**;
- ✓ essere **nominato e revocato dal soggetto obbligato**;
- ✓ possedere **adeguate competenze in materia** di gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 La responsabilità della funzione antiriciclaggio può **anche** essere attribuita al **soggetto obbligato medesimo**.

 Il **personale** e i **collaboratori riferiscono** direttamente **al responsabile** della funzione **antiriciclaggio** per le **questioni attinenti alle politiche e procedure interne** per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

 Eventuali **anomalie sul cliente o sulla prestazione** devono invece essere, in ogni caso, **comunicate** dal personale e dai collaboratori **al soggetto obbligato**.

Linee guide per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 a cura del CNDCEC del 23.05.2019

Tema 4

Le linee guida del CNDCEC

segue

La **funzione di revisione indipendente**, laddove istituita, dovrebbe:

- ✓ **verificare** in modo continuativo il grado di **adeguatezza dell'assetto organizzativo** e la sua **conformità** rispetto alla disciplina di riferimento;
- ✓ **vigilare sulla funzionalità dei presidi** antiriciclaggio istituiti;
- ✓ **riferire unicamente al soggetto obbligato**;
- ✓ avere **accesso a tutte le informazioni** rilevanti per lo svolgimento della propria attività.



Tale funzione **può essere anche interna**, purché se ne garantisca l'indipendenza.

Linee guide per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 a cura del CNDCEC del 23.05.2019

Tema 4

Le linee guida del CNDCEC

segue

La **formazione interna** allo studio professionale:

- ✓ dovrà essere erogata dal titolare dello studio e dalle società tra professionisti, i quali – **nell’arco di un anno** – dovranno organizzare **eventi formativi** per collaboratori e dipendenti della **durata non inferiore a 3 ore ciascuno** (eventualmente aperti anche a soci e/o associati) sufficienti a consentire un’adeguata preparazione nella materia antiriciclaggio;
- ✓ dovrà essere organizzata in modo tale che, con riferimento a ciascun evento formativo organizzato, sia redatto apposito **verbale**, che dovrà essere conservato, a cura del titolare dello studio professionale, nel fascicolo antiriciclaggio per essere messo a disposizione degli organi di vigilanza a loro richiesta;
- ✓ dovrà essere effettuata in modo tale che a ciascun partecipante sia fornito **materiale didattico** idoneo ad assicurare la normale consultazione anche durante le fasi di lavoro;
- ✓ potrà essere **svolta** sia dal **titolare dello studio** che abbia assolto agli obblighi formativi antiriciclaggio, sia da **docenti esterni** esperti in materia antiriciclaggio.

Allegato n. 1 Piano di formazione antiriciclaggio e antifinanziamento del terrorismo delle Linee guide per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 a cura del CNDCEC del 23.05.2019 (Informativa CNDCEC n. 48 del 18.06.2018)

Tema 4

Le soluzioni organizzative prospettate da ASLA

L'**Associazione Studi Legali Associati**, già nel 2016, ha tentato di fornire alcune soluzioni organizzative suggerendo, *inter alia*, che:

- ✓ il **ruolo di responsabile/referente per l'antiriciclaggio** dovrebbe essere ricoperto da un professionista dello studio, non facente parte dell'organo esecutivo/direttivo, che abbia, all'interno della struttura dello studio, una **seniority idonea per garantire autorevolezza e indipendenza**;
- ✓ la **designazione del responsabile/referente** per l'antiriciclaggio e i **compiti** ad esso affidati dovrebbero essere **portati a conoscenza dell'intera struttura**, sia professionale sia di staff, dello studio;
- ✓ sia definita una **procedura di gestione** degli adempimenti antiriciclaggio;
- ✓ sia previsto un **piano periodico di controlli di conformità** (a cadenza annuale) – eventualmente condotti dal responsabile/referente antiriciclaggio o da un team interno di professionisti – i cui esiti dovrebbero essere formalizzati in un report da trasmettere al *Managing Partner* (o diverso organo esecutivo/direttivo) dello studio legale;
- ✓ sia implementato un **programma di formazione** a contenuto sia teorico che operativo, con sessioni tenute almeno con periodicità annuale e, comunque, prontamente in caso di significative novità normative.

Linee Guida Antiriciclaggio predisposte da ASLA del 25.01.2016 (Paragrafo IX. ASPETTI ORGANIZZATIVI)

TEMA 5

Tiziana Ballarini

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

TEMA 5

GAFI: avvocati e Rischio AML - CTF

I professionisti legali dovrebbero effettuare una **valutazione del rischio del cliente all'inizio del rapporto professionale**. Tale valutazione del rischio può essere compiuta sulla base dell'Analisi del Rischio Nazionale, sovranazionale, di Report Settoriali delle autorità competenti in materia di rischi AML – CTF inerenti il settore legale, report sul rischio in altre giurisdizioni in cui è basata la professione legale, e qualsiasi altra **informazione che possa essere rilevante alla valutazione del livello di rischio specifico alla propria attività legale. Ad esempio, articoli di stampa e altre informazioni ampiamente disponibili al pubblico che evidenziano questioni che possono essere emerse in particolari giurisdizioni**. Gli i professionisti legali possono anche fare riferimento alle Linee Guida del GAFI sugli indicatori e i fattori di rischio. Nel corso di una relazione con il cliente sono importanti anche le procedure per il monitoraggio continuo e l'aggiornamento del profilo di rischio del cliente/operazione.

(Linea guida n. 92, GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals)

Data la natura dei servizi che il professionista legale generalmente offre, sistemi automatizzati di monitoraggio delle transazioni del tipo usato dalle istituzioni finanziarie non sarà appropriato per la maggior parte dei professionisti legali. La conoscenza che il professionista legale ha del cliente e della sua attività si sviluppa attraverso una relazione di lunga durata e interattiva (in alcuni casi, tali relazioni possono anche riguardare clienti a breve termine, ad esempio per le transazioni immobiliari). **Anche se i professionisti legali non sono tenuti ad investigare sugli affari del proprio cliente sono in una posizione idonea ad identificare e rilevare nel corso del rapporto professionale cambiamenti nel tipo di lavoro o nella natura delle attività del cliente**. I professionisti legali dovrebbero considerare la natura dei rischi inerenti le relazioni con clienti a breve termine che potrebbero intrinsecamente, **ma non necessariamente essere a basso rischio** (ad esempio, relazioni con clienti *una tantum* inerenti transazioni semplici). I professionisti legali dovrebbero anche prestare attenzione alla natura dei servizi professionali richiesti da un cliente attuale o potenziale ed ai rischi inerenti.

(Linea guida n. 93, GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals)

I professionisti legali possono valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo applicando varie categorie. Questo approccio serve come strategia per gestire i rischi potenziali consentendo ai professionisti legali, ove richiesto, di sottoporre ciascun cliente ad una valutazione del rischio ragionevole e proporzionata.

Le categorie di valutazione del rischio più utilizzate sono:

- a) rischio paese o rischio geografico;
- b) rischio cliente;
- c) rischio associato al servizio specifico offerto.

Il peso dato a queste categorie (singolarmente o in combinazione) nella valutazione del rischio potenziale complessivo può variare in funzione della dimensione, della complessità, della natura e la finalità dei servizi forniti dal professionista legale e/o dallo studio legale. **Questi criteri, tuttavia, devono essere considerati in maniera olistica e non isolata. I professionisti legali, sulla base delle loro prassi individuali e del loro ragionevole giudizio, dovranno valutare autonomamente il peso da attribuire a ciascun fattore di rischio.**

(Linee guida nn. 96, 97, 98, GAFI Guidance for a Risk-Based Approach for Legal Professionals)

TEMA 5

Regole Tecniche - Consiglio Nazionale Forense

CAPO IV

Procedure e metodologia di analisi di valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Regola tecnica n. 5

Costituiscono tipologie di clienti a basso rischio:

- le pubbliche amministrazioni ovvero organismi o enti che svolgono funzioni pubbliche, anche conformemente al diritto UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati nella UE;
- società ammesse alla quotazione su mercati regolamentati extra UE a condizione che non siano situate in Paesi terzi ad alto rischio;
- i soggetti sottoposti a vigilanza ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 no. 385, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 no. 58 e del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209;
- enti creditizi o finanziari situati in uno Stato extra UE, di cui all'art. 23, comma 2, lettera c, numeri 2), 3), e 4);
- clienti con sede legale in aree geografiche a basso rischio.

Articolo 1, bb) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 **Paesi terzi ad alto rischio:**

Paesi **non appartenenti all'Unione europea** i cui ordinamenti presentano **carenze strategiche** nei rispettivi regimi nazionali di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, per come individuati dalla Commissione europea nell'esercizio dei poteri di cui agli articoli 9 e 64 della direttiva

- ✓ **Paesi terzi** dotati di **efficaci sistemi di prevenzione** del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
- ✓ **Paesi terzi** che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un **basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali**;
- ✓ **Paesi terzi** che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, **coerenti con le raccomandazioni del GAFI.**

TEMA 5

COMITATO DI SICUREZZA FINANZIARIA

Spunti di riflessione:

- elenco indici di basso rischio indicativo e non esaustivo, essendo prevista la necessità di commisurare l'estensione degli adempimenti al rischio in concreto rilevato
- non è ammessa l'individuazione automatica e preventiva di fattispecie a basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, in quanto in contrasto con il principio del risk based approach
- nessuna «esenzione» dagli obblighi di adeguata verifica in presenza di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, ma applicazione di misure di adeguata verifica semplificate sotto il profilo dell'estensione e della frequenza degli adempimenti
- conformità dell'individuazione a basso rischio dei "soggetti sottoposti a vigilanza" ai sensi del TUB, del TUF e del CAP purché tale qualificazione discenda da un percorso valutativo, aggiornato e dimostrabile alle autorità, di analisi e ponderazione del rischio inerente determinate tipologie di clienti prodotti, servizi, operazioni, canali di distribuzione ed aree geografiche

TEMA 5

Regole Tecniche - Consiglio Nazionale Forense

CAPO V

Adeguate verifica della clientela

Regola Tecnica n. 8

L'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:

- servendosi di **procedure strutturate** di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso **percorsi guidati o questionari**, anche avvalendosi di **algoritmi predefiniti** e **procedure informatiche**, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio, **fermi restando gli obblighi valutativi correlati a carico dell'Avvocato**;
- **acquisendo** una dichiarazione del cliente **confermativa** dei dati e delle informazioni fornite, in particolar modo quelli attinenti alla **struttura proprietaria** ed alla **titolarità effettiva**.

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all' adeguata verifica semplificata

5. Esempificazione non tassativa dei parametri di individuazione di un basso rischio dell'attività di riciclaggio

(..) Al fine di orientare al meglio gli Avvocati nell'espletamento di un così delicato compito, sono di seguito riportati alcuni indici esemplificativi che potranno suggerire l'esistenza di un **basso rischio** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, oggetto specifico del presente documento, nelle tre macro- aree e sottocategorie in precedenza identificate. **Tali indici non hanno carattere tassativo e comunque, non esimono l'Avvocato dall'individuazione di eventuali ulteriori e differenti indici rintracciabili nel caso concreto.**

CLIENTE		
IDENTITA' DEL CLIENTE	PREVALENTE ATTIVITA' SVOLTA E COMPORTAMENTO	RELAZIONE TRA IL CLIENTE E LE CONTROPARTI
1. Semplice ed agevole identificazione del titolare effettivo o degli interessi di	1. Cliente che conduce i propri rapporti commerciali e le richieste	1. Le parti non sono originarie di, residenti in, o costituite in un paese ad alto rischio;
controllo dell'organizzazione, della struttura e delle relazioni del cliente; 2. Cliente non Persona Politicamente Esposta ² a livello nazionale o internazionale;	di servizi in circostanze convenzionali; 2. Cliente non coinvolto in un'operazione che comporta un regime altamente tecnico o normativo, per cui è prevista una	2. Le parti stesse dirigono effettivamente l'operazione, possiedono le qualità necessarie al suo svolgimento e sono legate da chiare ragioni commerciali;

TIPOLOGIA DI SERVIZI E/O OPERAZIONI E METODI DI PAGAMENTO
<ol style="list-style-type: none"> 1. Operazioni e/o servizi il cui prezzo è adeguato e rispetto agli standard del settore; 2. Servizi richiesti dal cliente per i quali l'Avvocato abbia una specifica competenza e per i quali sia adeguatamente qualificato; 3. Operazioni non atte a nascondere impropriamente la titolarità di beni; 4. Operazioni per le quali il cliente abbia identificato chiaramente l'origine dei fondi;

AREA GEOGRAFICA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Paesi non soggetti a sanzioni, embarghi o misure simili; 2. Paesi considerati da fonti conosciute considerate affidabili e rispettabili (quali, ad esempio, il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e l'OFAC) come: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Dotati di appropriate ed adeguate leggi antiriciclaggio, regolamenti ed altre misure; ✓ Luoghi in cui non vi è conduzione, sostegno o supporto di attività terroristiche; ✓ Aventi ridotti livelli di corruzione o altra attività criminale.

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata

Tab. A - Aspetti connessi al cliente

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

1: Rischio inesistente o assolutamente irrilevante

2: Rischio basso

3: Rischio medio/moderato

4: Rischio moderato/alto

5: Rischio elevato e palese

A. ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE	LIVELLI DI RISCHIO
A.1. Identità del cliente	
Ditta individuale	
Associazione professionale	
Società di persone	
Società di capitali	
Trust	
Società fiduciaria	
Persona fisica	
A.2. Prevalente attività svolta	
Operazioni "normali"	
Operazioni di particolare rilevanza	
Operazioni "anomale"	
A.3. Comportamento tenuto al momento dell'operazione e relazioni tra le parti	
Nella norma (cliente collaborativo/trasparente)	
Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente)	
A.4. Area geografica di residenza	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shores	
TOTALE PUNTEGGIO (A)	

Tab. b - Aspetti connessi all'operazione

Punteggio da assegnare: da 1 a 5 (rischio crescente)

1: Rischio inesistente o assolutamente irrilevante

2: Rischio basso

3: Rischio medio/moderato

4: Rischio moderato/alto

5: Rischio elevato e palese

B. ASPETTI CONNESSI ALL'OPERAZIONE	LIVELLI DI RISCHIO
B.1. Tipologia	
Ordinaria	
Straordinaria	
B.2. Modalità di svolgimento	
Con banche	
Tra soggetti privati	
B.3. Ammontare	
Basso	
Medio	
Alto	
B.4. Frequenza e durata	
Occasionale	
Poco frequente	
Frequente	
B.5. Ragionevolezza	
Congrua	
Non congrua	
B.6. Area geografica di destinazione	
Italia	
Paesi UE	
Paesi extra UE	
Territori off shores	
TOTALE PUNTEGGIO (B)	

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata

Alla luce degli elementi raccolti, integrati con il punteggio numerico di cui al questionario che precede, il grado di rischio relativo al cliente, all'operazione e al rapporto può essere classificato come:

- o Rischio inesistente o assolutamente irrilevante [da 10 a 20]
- o Rischio basso [da 21 a 30]
- o Rischio medio/moderato [da 31 a 35]
- o Rischio moderato/alto [da 36 a 40]
- o Rischio elevato e palese [da 41 a 50]

La classificazione del grado di rischiosità (basso, normale ed alto) determina differenze dal punto di vista dell'**estensione**, della **frequenza**, della **valutazione** e, in generale, delle modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica sussistenti in capo agli Avvocati, la cui trattazione è rinviata al paragrafo C.

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all' adeguata verifica semplificata

6. Controllo continuo (art. 18, comma 12, lett. d)

Eseguita l'identificazione del cliente e profilato il rischio connesso all'intero rapporto instaurato, l'Avvocato è tenuto ad adempiere ad un'ulteriore obbligo posto dalla normativa, la quale, infatti, prevede che l'Avvocato si impegni a svolgere un controllo costante di tale rapporto, al fine di:

1. mantenere aggiornato il profilo di rischio del cliente;
2. individuare elementi di incongruenza che possono costituire anomalie rilevanti ai fini di specifici adempimenti (adozione di misure rafforzate di adeguata verifica, segnalazioni di operazioni sospette, astensione dall'esecuzione dell'operazione o dalla prosecuzione del rapporto).

Tale controllo si esercita attraverso l'esame della **complessiva operatività del cliente**, avendo riguardo sia ai rapporti continuativi in essere, che alle operazioni specifiche eventualmente disposte, nonché mediante l'acquisizione di **informazioni aggiornate** ai fini della corretta identificazione del cliente e del titolare effettivo.

Pertanto, l'obbligo di controllo costante assume maggiore rilievo con riferimento a tutti quei rapporti protratti nel tempo e caratterizzati da una serie di prestazioni non sempre collegate tra loro, anche se compiute all'interno dello stesso rapporto professionale.

Analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, come previsto dagli articoli 18 c.1 d) e 19 c. 1 d) del Decreto, l'Avvocato ha la possibilità di verificare la compatibilità con quanto dichiarato in fase di avvio della relazione, verificando se le operazioni effettuate dal cliente siano compatibili con il suo profilo patrimoniale o, al contrario, vi siano profili di incoerenza o di criticità che necessitano di approfondimento.

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA' tra:



La norma lascia un margine di discrezionalità all'Avvocato nella scelta delle procedure e dei mezzi idonei allo svolgimento della funzione di controllo descritta, ma l'approccio basato sul rischio che caratterizza l'intera normativa antiriciclaggio comporta inevitabilmente che **la periodicità del controllo debba essere definita caso per caso avendo cura di applicare controlli più rigorosi e frequenti al crescere del livello di rischio-riciclaggio connesso al cliente.**

BASSO RISCHIO	ALTO RISCHIO
Laddove il rapporto fosse connotato da <u>indici di basso rischio</u> di riciclaggio e pertanto qualora fosse possibile limitarsi all'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica della clientela, il controllo costante potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale (cfr. Regola Tecnica no. 10) per i rapporti continuativi e una tantum nei rapporti occasionali.	Al ricorrere di <u>indici di elevato rischio</u> di riciclaggio e, quindi, di obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela (tra cui ovviamente figura l'ipotesi di istaurazione del rapporto con una PEP) la procedura di controllo costante dovrà essere compiuta con cadenza frequente, certamente almeno annuale o anche infrannuale a seconda delle situazioni specifiche.

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata

C. Misure semplificate di adeguata verifica di situazioni di basso rischio

Una volta attribuito un basso rischio al cliente possiamo quindi procedere ad una semplificazione dei presidi e delle attività di controllo.

In termini semplici, in presenza di **un rischio elevato** di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la **verifica** del rapporto richiesta all'Avvocato dovrà essere **rafforzata, pregnante, frequente, estesa a tutti i profili di rischio individuati ed estremamente dettagliata**

- Ambito di competenze dello studio legale (diritto di famiglia, diritto commerciale, diritto del lavoro, diritto amministrativo etc.)
- Campo di intervento dello studio legale (attività giudiziale e/o stragiudiziale)
- Tipo di operazioni generalmente poste in essere (differenti a seconda dell'ambito di competenza dello studio legale)
- Tipologia di clientela (persone fisiche, persone giuridiche di piccole, medie o grandi dimensioni, amministrazioni etc.)
- Area geografica di attività (limitata ai confini nazionali o estesa in territori esposti ad un più o meno elevato rischio di riciclaggio).

Profilatura del cliente adeguata alle peculiarità dello Studio Legale

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all' adeguata verifica semplificata

Appendice 1

Schema di "percorso guidato" per la profilatura del cliente

Ai fini della profilatura del cliente si ritiene utile allegare un possibile "percorso guidato" che sia di ausilio nella identificazione dei possibili rischi legati all'instaurazione del rapporto o all'esecuzione della prestazione professionale richiesta da parte di qualsivoglia collaboratore dello Studio Legale che prenda in carico la nuova pratica.

Il percorso guidato allegato alla presente è duplice in quanto fa riferimento sia ai clienti persone fisiche che ai clienti persone giuridiche.

Si sottolinea quanto descritto costituisce esclusivamente esemplificazione della procedura di profilazione sopra descritta, è liberamente adattabile dal professionista in base alle proprie esigenze e non deve intendersi in alcun modo come modello obbligatorio.

Identificazione del cliente	
Persona fisica	Persona giuridica
Nome e Cognome	Denominazione sociale
_____	_____
_____	_____

Ulteriori profili¹³:

La condotta del cliente è stata anomala? In particolare il cliente ha soddisfatto una delle condizioni indicate nell'Allegato 3 (Comportamento del cliente)?

Eventuali ulteriori note di rilievo relative alla prestazione o al cliente

TEMA 5

CNF - Criteri e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all' adeguata verifica semplificata

Appendice 3

Casistica di fattispecie ad "alto" rischio

Sono di seguito riportate alcune situazioni "reali" in cui è certamente da escludersi l'esistenza di un basso rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo e nelle quali, pertanto, non solo l'Avvocato **non** può essere tenuto ad adempiere i soli obblighi di adeguata verifica semplificata della clientela ma anzi è chiamato a mantenere un comportamento ancor più consapevole, attento e vigile.

NOTA 15: Guida per i professionisti legali all'individuazione e alla prevenzione del riciclaggio di denaro, (p.44) pubblicazione realizzata in collaborazione tra l'International Bar Association, l'American Bar Association e il Consiglio degli Ordini Forensi Europei, ottobre 2014

TEMA 5

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il soggetto obbligato adotta misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio/FDT ed è tenuto a dimostrare alle Autorità e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato.

Il principio di proporzionalità è immanente a tutto il processo di adeguata verifica e va declinato in base all'entità effettiva dei rischi di riciclaggio/FDT.

La valutazione del rischio attinente l'adeguata verifica non va confusa con la c.d. autovalutazione del rischio, oggetto della Parte I delle presenti Linee Guida.

La valutazione del **rischio effettivo**, svolta al fine di determinare la tipologia di adeguata verifica da adottare (semplificata, ordinaria, rafforzata), avviene attraverso il seguente processo:



La scala di intensità da utilizzare per la misurazione del rischio sia del rischio inerente che del rischio specifico è basata su quattro valori: "non significativo", "poco significativo", "abbastanza significativo", "molto significativo".

Tabella n. 1

Rilevanza	Valori dell'indicatore di intensità
Non significativa	1
Poco significativa	2
Abbastanza significativa	3
Molto significativa	4

Il livello di rischio di intensità più bassa è classificato come "non significativo". Non è invece previsto (né può ammettersi) un livello di rischio "nullo"*. Pertanto il rischio potrebbe assumere, al minimo, un valore "non significativo", ma **mai pari a zero**.

* In tal senso si è espresso il Comitato di Sicurezza Finanziaria, in occasione del parere reso alla bozza di Regole tecniche proposte dal CNDCEC, escludendo nettamente ipotesi/presunzioni di assenza di rischio di riciclaggio/FDT.

TEMA 5

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Valutazione del rischio inerente

La Regola Tecnica n. 2 evidenzia in primo luogo le attività il cui rischio inerente è risultato "non significativo" e, successivamente, ulteriori attività con rischio inerente "poco significativo", "abbastanza significativo" e "molto significativo". La seguente tabella riassume le attività classificate con rischio inerente "non significativo" e le relative regole di condotta ai fini dell'adeguata verifica.

Tabella 1: prestazioni a rischio inerente "non significativo"

	Prestazioni a rischio "non significativo" (salvo diverse situazioni specifiche)	Regole di condotta ai fini della adeguata verifica
1	Collegio sindacale (senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati - deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.)	il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce e conserva copia del verbale di nomina
2	Apposizione del visto di conformità su dichiarazioni fiscali	il professionista acquisisce copia del documento di identità del cliente, da conservare nel fascicolo intestato al cliente

Resta inteso che la rilevazione di un rischio "non significativo" si pone sempre a valle di un processo di valutazione che, seppur non formalizzato, dovrà comunque essere svolto dal soggetto obbligato, il quale potrà pertanto adottare esclusivamente le regole di condotta sopra descritte¹¹, salvo particolari situazioni¹².

La Regola Tecnica n. 2 ha poi individuato una distinta serie di tipologie di prestazioni professionali di cui alla seguente Tabella 2, attribuendo, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente¹³.

Tabella 2: prestazioni a rischio inerente "poco significativo", "abbastanza significativo" o "molto significativo"

	Prestazioni professionali	RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

In caso di pluralità di prestazioni rese allo stesso cliente, dovendo il rischio inerente rapportarsi ad un unico livello, si ritiene opportuno allineare il complesso delle prestazioni al grado di rischio più alto fra quelli singolarmente attribuibili alle singole tipologie professionali.

Per le prestazioni professionali eventualmente non previste nelle Tabelle 1 e 2, il soggetto obbligato assegnerà di volta in volta il relativo grado (e punteggio) di rischio inerente, a seguito di specifica valutazione.

TEMA 5

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Valutazione del rischio specifico

Il soggetto obbligato deve valutare il **rischio specifico di riciclaggio/FDT** con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4. [...] La valutazione del rischio specifico deve avvenire in modo omoogeneo nell'ambito della clientela. **utilizzando criteri oggettivi.**

Tabella A. Aspetti connessi al cliente	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
A.1 - Natura giuridica		
Non congruità della natura giuridica prescelta in relazione all'attività svolta e alle sue dimensioni	<input type="checkbox"/>	
Articolazione giuridica, complessità e opacità della struttura volte ad ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o l'attività concretamente svolta	<input type="checkbox"/>	
Partecipazione di persone politicamente esposte (clienti, esecutori, titolari effettivi)	<input type="checkbox"/>	
Incarichi in società, associazioni, fondazioni, organizzazioni non lucrative, organizzazioni non governative soprattutto se aventi sede in paesi ad alto rischio o non collaborativi	<input type="checkbox"/>	
Processi penali o indagini in corso per circostanze attinenti al terrorismo, al riciclaggio o all'autoriciclaggio - Misure di prevenzione o provvedimenti di sequestro - Familiarità/legami con soggetti sottoposti a indagini o a provvedimenti penali o provvedimenti di sequestro o censiti nelle liste delle persone e degli enti attivi nel finanziamento del terrorismo ¹⁵	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.2 - Prevalente attività svolta		
Attività esposte a rischio di infrazioni criminali e terroristiche secondo le periodiche pubblicazioni delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale (Relazione UE sulla valutazione del rischio sovranazionale), sia a livello nazionale (biennale: "Analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo" MEF/CSF e annuale: "Rapporto annuale dell'Unità di Informazione Finanziaria" UIF/Banella) nonché la Relazione annuale al Parlamento del MEF)	<input type="checkbox"/>	
Strutture organizzative e dimensionali non coerenti con l'attività svolta	<input type="checkbox"/>	
Non conformità dell'attività svolta rispetto a quella indicata nell'atto costitutivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	

A.3 - Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico		
Cliente non presente fisicamente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di soggetti terzi con ruolo non definito	<input type="checkbox"/>	
Comportamento non trasparente e collaborativo	<input type="checkbox"/>	
Difficoltà nell'individuazione del titolare effettivo	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
A.4 - Area geografica di residenza del cliente		
Residenza/localizzazione in: Comune italiano a rischio a causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità - Paesi terzi non dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI - Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminali - Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito - Paese soggetto a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'O.N.U. o altri organismi internazionali - (vedasi le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Lontananza della residenza del cliente rispetto alla sede del Professionista	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
		TOTALE A

TEMA 5

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Valutazione del rischio specifico

Tabella B. Aspetti connessi all'operazione e/o prestazione professionale	Fattore di rischio riscontrato (barrare i fattori riscontrati)	Livello di rischio specifico (da 1 a 4)
B.1 - Tipologia		
Operazione ordinaria/straordinaria rispetto al profilo soggettivo del cliente	<input type="checkbox"/>	
Operazione che prevede schemi negoziali che possono agevolare l'opacità delle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra il cliente e la controparte	<input type="checkbox"/>	
Articolazione contrattuale ingiustificata	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.2 - Modalità di svolgimento		
Utilizzo di mezzi di pagamento non tracciati - Utilizzo di valute virtuali	<input type="checkbox"/>	
Utilizzo di conti non propri per trasferire/ricevere fondi	<input type="checkbox"/>	
Ricorso reiterato a procure	<input type="checkbox"/>	
Ricorso a domiciliazioni di comodo	<input type="checkbox"/>	

Nella **rilevazione dei fattori di rischio** è **opportuno tenere presente** talune **fonti delle Autorità**, quali:

- Analisi dei rischi sovranazionali e nazionali
- D.M. 16.4.2010 (indicatori di anomalia per professionisti)
- Modelli e schemi di comportamenti anomali emanati dall'UIF
- Rapporti annuali UIF
- Comunicazioni ufficiali UIF

Altro	<input type="checkbox"/>	
B.3 - Ammontare dell'operazione		
Incoerenza dell'ammontare rispetto al profilo economico e finanziario del cliente	<input type="checkbox"/>	
Presenza di flussi anomali	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.4 - Frequenza e volume delle operazioni/durata della prestazione professionale		
Non congruità della frequenza dell'operazione rispetto all'attività esercitata - Operabilità improvvisa e poco qualificata rispetto all'ordinaria attività - Operazioni di ammontare consistente, concentrate in un ristretto arco temporale	<input type="checkbox"/>	
Rapporto professionale continuativo e occasionale	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.5 - Ragionevolezza		
Ingronevolezza dell'operazione rispetto all'attività svolta dal cliente	<input type="checkbox"/>	
Ingronevolezza dell'operazione rispetto all'attività delle risorse economiche nella dipendenza del cliente	<input type="checkbox"/>	
Non congruità dell'operazione rispetto alle finalità dichiarate	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
B.6 - Area geografica di destinazione		
Destinazione in Comune italiano a rischio e causa dell'utilizzo eccessivo di contante - Paesi terzi ad alto rischio individuati dalle Autorità - Paesi terzi con obbl. di ufficio sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del FATF - Paesi terzi caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività sminose - Aree di conflitto in cui sono presenti organizzazioni terroristiche o in zone limitrofe o di transito - Paesi soggetti a sanzioni o embarghi o misure analoghe stabilite dall'ONU o altri organismi internazionali - (vedere le pubblicazioni periodiche delle Autorità in materia, sia a livello sovranazionale, sia a livello nazionale)	<input type="checkbox"/>	
Esistenza di riferimenti fattoriali nell'area geografica di destinazione (ad es. assenza di organismi equivalenti alle Camere di Commercio che detengono registri pubblici)	<input type="checkbox"/>	
Ingronevolezza e non congruità della natura di relazione con altre aree geografiche (ad es. vendita di determinati prodotti in aree geografiche nelle quali i riciclaggiatori gli stessi non risultano utilizzati)	<input type="checkbox"/>	
Altro	<input type="checkbox"/>	
		TOTALE B

TEMA 5

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Calcolo del rischio specifico

Il livello di rischio specifico si ottiene calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi assegnati nella tabella A e nella tabella B:

- **rischio specifico cliente:** somma punteggi tabella A
- **rischio specifico prestazione:** somma punteggi tabella B
- **rischio specifico complessivo:** somma dei valori delle tabelle (A + B) diviso dieci

Con riferimento ad alcune prestazioni professionali – es. revisione legale dei conti e tenuta della contabilità¹⁶ – la tabella B non deve essere compilata. In questo ultimo caso, in relazione a dette prestazioni, il rischio specifico si ottiene sommando i punteggi della tabella A e dividendo per quattro.

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un range tale da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo



TEMA 5

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili – Linee Guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007

Determinazione del rischio effettivo

Dalla interrelazione tra il livello di rischio inerente e quello di rischio specifico, si ottiene il livello di rischio effettivo, la cui determinazione avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del rischio inerente sia quelli del rischio specifico, basati su una ponderazione del 30% (rischio inerente) / 70% (rischio specifico), muovendo dal presupposto che quest'ultimo abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio effettivo.

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il soggetto obbligato dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo ¹⁷	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate



Riflessioni pratiche e suggerimenti sull'approccio da adottare nel caso in cui lo studio sia sottoposto a verifica ispettiva

Giuseppe Sciarretta

Zunarelli Studio Legale Associato

Distinzione dettata dalla **circolare** del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 83607/12 del 19 marzo 2012, **“Attività della Guardia di Finanza a tutela del Mercato dei Capitali”**

ISPEZIONI

Si sostanzia nell'approfondito ed esteso esame degli aspetti salienti e più significativi della posizione del soggetto vigilato, con lo scopo di:

- **Accertare il corretto adempimento degli obblighi** previsti dalla disciplina antiriciclaggio;
- **Contrastare il riciclaggio** dei proventi di attività criminali e il finanziamento del terrorismo;
- **Prevenire, ricercare e reprimere qualsiasi altra violazione** amministrativa e penale prevista dalla legislazione di settore per il soggetto vigilato.

Fa riferimento ad ogni forma di **attività ispettiva limitata** al riscontro di **uno o più atti di gestione**, ovvero di più atti di gestione, che presentano caratteristiche di omogeneità sotto il profilo degli accertamenti da svolgere.

In concreto può essere utilizzato per:

- Procedere alla contestazione di una o più violazioni amministrative;
- Verificare il rispetto di adempimenti meramente formali;
- Approfondire un numero molto limitato e mirato di prestazioni professionali con riferimento all'obbligo di conservazione, all'effettuazione dell'adeguata verifica o dell'obbligo di segnalazione.

CONTROLLI

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
III Reparto Operazioni - Ufficio Tutela Economia e Sicurezza



**ATTIVITÀ DELLA GUARDIA DI FINANZA A
TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI**

VOLUME I

“Prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e dei traffici transfrontalieri di valuta”

PARTE I: Quadro normativo in materia di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo

PARTE II: Riciclaggio e finanziamento del terrorismo: Procedure operative

PARTE III: Circolazione transfrontaliera di capitali

PARTE IV: Disposizioni comuni

Circolare n. 83607/2012

Selezione dei target

In particolare, ai fini della selezione vengono considerate:

- **Condotte omissive perpetrate dal professionista**, che non ha effettuato segnalazioni di operazioni sospette
- **Indagini condotte nei confronti di un cliente dello studio**, onde acquisire utili informazioni ai fini investigativi
- **Segnalazioni per operazioni sospette** nei confronti di un cliente dello studio
- **Violazioni della normativa sull'uso del contante** realizzate da un cliente dello studio (es. rilevate nell'ambito di una verifica fiscale)

Esecuzione attività

In linea di massima, le attività si articolano secondo il seguente schema:

- **Accesso** presso le sedi dei soggetti vigilati;
- **Ricerca ed acquisizione** di registri, documenti e scritture contabili attinenti alle operazioni oggetto di controllo;
- **Ispezione documentale**, tesa ad appurare l'esattezza e la completezza degli adempimenti antiriciclaggio o degli altri obblighi assegnati al soggetto vigilato dalla disciplina di settore;
- **Rilevazione di eventuali irregolarità** e delle connesse violazioni penali e/o amministrative;
- **Trasmissione degli atti alle autorità competenti** per l'irrogazione delle sanzioni


Utilizzo dati ai fini fiscali

Tutti i dati e le informazioni acquisite nell'ambito delle attività antiriciclaggio (ispezioni, controlli e approfondimento s.o.s.) sono direttamente utilizzabili ai fini fiscali (art. 9, comma 9)

Incluse le informazioni ritraibili dai fascicoli dei clienti.



Segnalazione di Operazione Sospetta



Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di segnalazione e considerazioni sull'obbligo di impedire un reato.

Nel ricostruire il dolo bisognerà «**accertare la conoscenza dei presupposti di fatto della posizione di garanzia**», come rilevato dalla Suprema Corte chiamata a pronunciarsi sulla condanna del **Direttore di banca** che «omettendo di agire, pure a fronte di anomalie, ha dimostrato di accettare il rischio che il cliente utilizzasse la banca per ripulire i proventi illeciti, consentendogli di operare senza ostacoli» (Cass. pen. Sez. VI, 19.07.2012, n. 37098).



Condanna annullata senza rinvio perché «la volontà di consentire il riciclaggio è stata desunta dalla certezza che il Direttore **dovesse sapere**, certezza che non risulta da prove»

Non basta il «non poteva non sapere»



No **responsabilità penale** se prova «è limitata all'accertamento che il soggetto obbligato non avrebbe controllato, non potendosi escludere che si sia trattato di un atteggiamento negligente per diverso apprezzamento degli elementi di sospetto».

Colpa
Illecito amministrativo
Sanzione
art. 58

Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di segnalazione e considerazioni sull'obbligo di impedire un reato.

Dolo eventuale

Rappresentazione concreta possibilità della provenienza del denaro da delitto non colposo: posto di fronte all'**alternativa** se compiere o meno una determinata operazione, l'agente **sceglie consapevolmente** di compierla **accettando il rischio dell'evento**

Cass. pen. Sez. III, 08.03.2016, n. 9472

«Le operazioni richieste e autorizzate dal Direttore CAIO, il quale ometteva di effettuare SOS, costituivano **indici sintomatici del dolo** in quanto la **situazione fattuale presentava un significato inequivoco che imponeva all'agente una scelta consapevole**: agire segnalando o, al contrario, omettere di intervenire consentendo così il perpetrarsi della condotta criminosa».

Indici sintomatici dolo: anomalia delle operazioni connotate «da qualcosa di più del mero sospetto», posizione ricoperta, competenze in materia bancaria, la specificità della normativa di prevenzione, circostanze tutte che imponevano all'imputato di astenersi dal compierle, sicché **omettere le segnalazioni ha costituito l'esito di un processo decisionale autonomo con accettazione del rischio che si attuasse il riciclaggio**

Cass. pen., Sez. Unite, 24.04.2014, n. 8

Indicatori dolo eventuale:

- lontananza condotta tenuta da quella doverosa [omessa SOS in presenza indicatori anomalia];
- personalità e pregresse esperienze agente [soggetto obbligato alla SOS];
- durata e ripetizione azione;
- comportamento successivo al fatto;
- fine condotta e compatibilità con esso delle conseguenze collaterali;
- probabilità verificarsi evento;
- conseguenze negative anche per l'autore in caso di sua verifica [sanzione per omessa SOS];
- possibilità di ritenere che l'agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta neppure se avesse avuto contezza della sicura verifica dell'evento [c.d. formula di FRANK]

Importanza indicatori anomalia per SOS

Conseguenze dell'inosservanza dell'obbligo di segnalazione e considerazioni sull'obbligo di impedire un reato.

Concorso del professionista nel reato di autoriciclaggio

Corte di Cassazione, sentenza n. 42561 del 18 settembre 2017



Configurabile il concorso nel reato di autoriciclaggio a carico di un professionista, consulente fiscale della società attraverso cui è stato ripulito il denaro proveniente da bancarotta.

Nel decidere in tema di misure cautelari, sono state riconosciute **condotte attive e omissive** in capo al professionista, consistite nella **tenuta della contabilità in modo irregolare e confuso** e nella mancata segnalazione.

In particolare, il Tribunale, che pure dà atto dell'esistenza di opachi rapporti tra CLIENTE e PROFESSIONISTA, non ha tenuto conto che il PROFESSIONISTA è il soggetto che si occupa della redazione dei bilanci e della tenuta delle scritture contabili delle società attraverso i cui conti il denaro proveniente dalla bancarotta transitava per poi confluire nella SOCIETA' X e, **soprattutto, che non ha adempiuto all'obbligo di comunicare e art. 41 del D.Lgs. n. 231/2007 le operazioni sospette** consistite nel doppio transito nella stessa data della somma di € 270.347,38 dal fondo DGPA al conto corrente intestato alla A. s.r.l. prima e nella A.I. s.r.l. poi; **su tale mancato adempimento, che non può essere visto se non come espressione dell'intento di P.P. di favorire S. P., il Tribunale non dà alcuna spiegazione.**

TEMA 6

Alessandro Colella

Studio Associato KPMG

Tema 6

Normativa di riferimento (confronto con precedente definizione)

Titolare effettivo: la persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività, ovvero, nel caso di entità giuridica, la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano beneficiari secondo i criteri di cui all'Allegato tecnico al presente decreto

Art. 1, c. 2, let. u) del Decreto Antiriciclaggio (nella formulazione antecedente all'entrata in vigore del D. Lgs. 90/2017)

Titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è istaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita

Art. 1, c. 2, let. pp) del Decreto Antiriciclaggio (formulazione attualmente vigente)

Tema 6

Normativa di riferimento (confronto con precedente definizione)

Per titolare effettivo s'intende:

a) in caso di società:

1) la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il **possesso o il controllo diretto o indiretto** di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al **25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale**;

2) la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica (...)

Allegato tecnico (ora ABROGATO) al Decreto Antiriciclaggio, art. 2

Tema 6

Normativa di riferimento

L'art. 20 (...) ha l'obiettivo di superare le difficoltà, riscontrate nel passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo non sufficientemente esaustivo, ad esempio nelle ipotesi in cui la riferibilità della titolarità effettiva risulti di non facile individuazione a causa di complesse strutture societarie ovvero nelle ipotesi in cui il frazionamento della proprietà societaria non consente di attribuire univocamente la titolarità effettiva.

Relazione illustrativa D. Lgs. 90/2017

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà **diretta** o **indiretta** dell'ente ovvero il relativo **controllo**.
2. Nel caso in cui il cliente sia una **società di capitali**:
 - a) costituisce indicazione di **proprietà diretta** la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di **proprietà indiretta** la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Art. 20, c. 1 e 2 del Decreto Antiriciclaggio

Tema 6

Normativa di riferimento

3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il **controllo** del medesimo in forza:

a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;



c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
(...)

5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di **poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.**

Art. 20, c. 3 e 5 del Decreto Antiriciclaggio

Tema 6

Diverse applicazioni del criterio della proprietà indiretta



C.d. criterio del «moltiplicatore»: occorre moltiplicare le partecipazioni detenute lungo la catena partecipativa per verificare la ricorrenza della soglia del 25% + 1. Secondo tale criterio, Il Sig. Tizio ed il Sig. Caio sarebbero identificati come TE della Cliente S.p.A., in quanto proprietari di una partecipazione superiore al 25% nel capitale sociale della stessa secondo le seguenti moltiplicazioni:

Sig. Tizio: 45% (detenuto da Tizio in Alfa) X 58% (detenuto da Alfa in Cliente S.p.A.) = 26,1% (che costituisce la percentuale superiore al 25% detenuta indirettamente dal Sig. Tizio in Cliente S.p.A.).

Sig. Caio: 55% (detenuto da Caio in Alfa) X 58% (detenuto da Alfa in Cliente S.p.A.) = 31,9% (ovvero la percentuale superiore al 25% detenuta indirettamente dal Sig. Caio in Cliente S.p.A.).

Criterio del 25% lungo la catena partecipativa (estensivo): individuare tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale del cliente (primo livello) e poi risalire la catena partecipativa dei soggetti così individuati al fine di identificare tutte le persone fisiche che detengono il 25% più uno del capitale sociale di qualsiasi entità che detiene, a sua volta, il 25% più uno in qualsiasi livello successivo

Tema 6

Diverse applicazioni del criterio della proprietà indiretta



Criterio del controllo ai sensi del codice civile: individuare tutti i soggetti titolari di partecipazioni superiori al 25% nel capitale sociale del cliente (primo livello) e poi risalire la catena partecipativa dei soggetti così individuati al fine di identificare la persona fisica controllante ex art. 2359, c. 1, c.c.

Art. 2359, c. 1, c.c.:

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa (...)

Tema 6

Diverse applicazioni del criterio della proprietà indiretta



CNDCEC: Esempi di identificazione del TE (Linee guida maggio 2019).

Società di capitali con proprietà diretta e indiretta delle quote: L'indicazione della titolarità effettiva diretta di una società di capitali è riferita alla titolarità di una partecipazione superiore al 25% del capitale della stessa e detenuta da una o più persone fisiche. Di contro, l'indicazione di proprietà indiretta è fornita dalla titolarità di una percentuale di partecipazione superiore al 25% del capitale posseduto per il tramite di una società **controllante**, una fiduciaria o per interposta persona.

Nel caso in cui più soggetti persone fisiche detengano oltre il 25% delle quote, tutti saranno titolari effettivi anche qualora un solo soggetto detenga la maggioranza assoluta.

Una srl, Alfa, ha quali soci due persone fisiche, A e B, detentrici ciascuna del 20% delle quote e una spa, Beta, che detiene il 60% delle quote. La spa è partecipata da quattro soci, di cui una srl unipersonale, D, e tre persone fisiche, una delle quali, C, detiene il 10% e le altre due, E e F, il 30% delle azioni. **Titolari effettivi risultano essere D, E e F perché detengono, seppur indirettamente, oltre il 25% del capitale di Alfa srl.**

Tema 6

Diverse applicazioni del criterio della proprietà indiretta



FAQ BANKIT - Applicazione della disciplina antiriciclaggio introdotta dal d.lgs. 231 del 2007

“Quando scatta la soglia presuntiva del 25% più uno per l’individuazione del titolare effettivo in caso di persone giuridiche controllate attraverso catene partecipative?”

“In base all’allegato tecnico al decreto antiriciclaggio, il titolare effettivo di una società va individuato nella ‘persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllino un’entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica (...) tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale’. Tale previsione, che replica quasi letteralmente l’analoga disposizione comunitaria (cfr. art. 3, comma 5, lett a, i) della direttiva 2005/60), lascia aperto il dubbio se sia necessario, affinché scatti la soglia presuntiva del controllo, che la persona fisica posta al vertice della catena partecipativa detenga - nei fatti - una percentuale superiore al 25% della società cliente ovvero se sia sufficiente che la soglia del 25% sia detenuta dall’ultimo livello della catena partecipativa. (...) Ciò posto, nel Provvedimento del 3 aprile 2013, è stata **preferita la nozione più ampia in virtù della quale vanno identificate come titolari effettivi tutte le persone fisiche che detengano una partecipazione di controllo in una persona giuridica titolare di una partecipazione superiore al 25% nella società cliente”**.

N.B.: posizione superata dalla “Comunicazione della Banca d’Italia in materia di obblighi antiriciclaggio per gli intermediari bancari e finanziari” del 9 febbraio 2018

Tema 6

Considerazioni conclusive

Un'interpretazione piana e letterale dell'art. 20 del Decreto Antiriciclaggio dovrebbe consentire di eliminare dubbi interpretativi e/o interpretazioni che non trovano più riscontro nel testo normativo.

La soglia superiore al 25% riguarda infatti il **capitale sociale della società cliente**, ricorrendo la proprietà «indiretta» in tutti i casi in cui detta partecipazione sia detenuta da una persona fisica «per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona».

TEMA 7

Luca Pellegatta
A&A Studio Legale

Tema 7

Normativa di riferimento

Decreto Legislativo 21.11.2007 n. 231, così come modificato dal Decreto Legislativo 25.05.2017 n. 90

Art. 18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

comma 1

“Gli obblighi di adeguata verifica della clientela si attuano attraverso:

- a) l’**identificazione** del **cliente** e la **verifica** della sua **identità** attraverso riscontro di un documento d’identità o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente nonché sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte attendibile e indipendente. Le medesime misure si attuano nei confronti dell’**esecutore**, anche in relazione alla verifica dell’esistenza e dell’ampiezza del potere di rappresentanza in forza del quale opera in nome e per conto del cliente;*
- b) l’**identificazione** del **titolare effettivo** e la **verifica** della sua **identità** attraverso l’adozione di misure proporzionate al rischio ivi comprese, con specifico riferimento alla titolarità effettiva di persone giuridiche, trust e altri istituti e soggetti giuridici affini, le misure che consentano di ricostruire, con ragionevole attendibilità, l’assetto proprietario e di controllo del cliente;*
- c) l’acquisizione e la valutazione di informazioni sullo **scopo** e sulla **natura** del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi, quelle relative all’instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l’esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle relative all’attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle relative alla situazione economico-patrimoniale del cliente, acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività. In presenza di un elevato rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati applicano la procedura di acquisizione e valutazione delle predette informazioni anche alle prestazioni o operazioni occasionali;*
- d) il **controllo costante** del rapporto con il cliente, per tutta la sua durata, attraverso l’esame della complessiva operatività del cliente medesimo, la verifica e l’aggiornamento dei dati e delle informazioni acquisite nello svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c), anche riguardo, se necessaria in funzione del rischio, alla verifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell’esercizio dell’attività.”*

Tema 7

Normativa di riferimento

segue

Art. 18 Contenuto degli obblighi di adeguata verifica

comma 2

*“Le attività di **identificazione** e **verifica** dell’identità del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono effettuate **prima** dell’instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero **prima** dell’esecuzione dell’operazione occasionale.”*

comma 3

*“In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, la **verifica dell’identità** del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo **può** essere **posticipata** ad un momento successivo all’instaurazione del rapporto o al conferimento dell’incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l’ordinaria gestione dell’attività oggetto del rapporto. In tale ipotesi, i soggetti obbligati, **provvedono comunque all’acquisizione dei dati identificativi** del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo e dei dati relativi alla tipologia e all’importo dell’operazione e completano le procedure di verifica dell’identità dei medesimi al più presto e, comunque, entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto o dal conferimento dell’incarico. Decorso tale termine, qualora riscontrino l’impossibilità oggettiva di completare la verifica dell’identità del cliente, i soggetti obbligati, si astengono ai sensi dell’articolo 42 e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta ai sensi dell’articolo 35.”*

Tema 7

Normativa di riferimento

segue

Art. 22 Obblighi del cliente

comma 1

*“I clienti forniscono per **iscritto**, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.”*

Art. 23 Misure semplificate di adeguata verifica della clientela

comma 1

*“In presenza di un **basso rischio** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i soggetti obbligati **possono** applicare **misure** di adeguata verifica della clientela **semplificate** sotto il profilo dell'**estensione** e della **frequenza** degli adempimenti prescritti dall'articolo 18”.*

comma 3

*“Le autorità di vigilanza di settore, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), e gli **organismi di autoregolamentazione**, in conformità delle regole tecniche di cui all'articolo 11, comma 2,.... stabiliscono misure semplificate di adeguata verifica della clientela da adottare in situazioni di **basso rischio**...”*

comma 4

*“L'applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela è comunque **esclusa** quando vi è **sospetto** di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”.*

Tema 7

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

Criteria e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento all'adeguata verifica semplificata (settembre 2019)

C. Misure semplificate di adeguata verifica di situazioni di basso rischio:

- nel caso in cui il livello di rischiosità identificato sia basso, l'obbligo di adeguata verifica in capo all'Avvocato potrà considerarsi adempiuto a seguito dell'adozione di misure di verifica semplificate, meno estese e frequenti rispetto alle situazioni di normale rischiosità del rapporto;
- l'Avvocato sarà esentato dal compiere indagini eccessivamente dettagliate con riferimento al cliente, all'operazione e all'area geografica di interesse: sarà sufficiente porre in essere quelle attività di verifica strettamente indispensabili in un contesto di rischiosità ridotta, dal punto di vista dell'**estensione**, della **valutazione** e della **frequenza**;
- con riferimento all'**estensione**, in una situazione di basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato potrà adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela:
 - servendosi di procedure strutturate di raccolta e di elaborazione dei dati e delle informazioni, attraverso percorsi guidati o questionari, anche eventualmente avvalendosi di algoritmi predefiniti e procedure informatiche, in grado di assegnare in automatico la classe di rischio a ciascuna delle macro-aree oggetto di interesse (cliente, operazione/servizio, area geografica);
 - acquisendo una dichiarazione del cliente confermativa dei dati forniti, specialmente quelli attinenti alla struttura proprietaria e alla titolarità effettiva;

Tema 7

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

segue

➤ per quanto attiene alla **valutazione**:

- occorrerà procedere, in ogni caso, all'identificazione del cliente, alla verifica della sua identità e alla verifica della sussistenza del potere di rappresentanza;
- la semplificazione opererà invece con riferimento alle altre attività in cui consta l'adeguata verifica che dovranno essere espletate solo ove necessario e comunque in maniera più rapida, agevole e con cadenza temporale maggiormente dilazionata nel tempo oppure *una tantum*:
 1. identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: si ritiene sia sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo;
 2. richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale, sempre basandosi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
 3. controllo costante nel corso della prestazione professionale: più dilazionato e meno dettagliato;

Tema 7

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

segue

- in ogni caso, l'Avvocato sarà esentato da:
 - a. raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico/patrimoniale del cliente acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività;
 - b. svolgere una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente, sulla base di informazioni acquisite o possedute in ragione dell'esercizio dell'attività;
- la **frequenza** di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela dovrà essere parametrata in primo luogo alla classe di rischio cui quella specifica operazione è stata assegnata in base ai fattori di rischio in essa sussistenti e, in secondo luogo, correlata al tipo di rapporto posto in essere, sia esso occasionale o continuativo (si veda Regola Tecnica 10).

Tema 7

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

segue

Regole Tecniche CNF (settembre 2019)

Regola tecnica n. 9

Trovano applicazione in caso di basso rischio di riciclaggio le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- è sufficiente ai fini dell'**identificazione** l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- con riferimento alla **identificazione** dell'eventuale **titolare effettivo** e **verifica** della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del Decreto con allegata – se del caso - la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
- con riferimento alla richiesta di **informazioni** sullo **scopo** e sulla **natura** prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- con riferimento al **controllo costante** nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Tema 7

La posizione del Consiglio Nazionale Forense

segue

Regola tecnica n. 10

Laddove il rapporto con il cliente è connotato da indici di basso rischio di riciclaggio ed è pertanto idoneo l'espletamento di un'attività semplificata di adeguata verifica, il **controllo costante** potrà essere compiuto con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo, anche ad esempio a cadenza triennale per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente, se del caso, raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.

Tema 7

La posizione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

LINEE GUIDA (maggio 2019)

Art. 3.2 Adeguata verifica semplificata

In caso di basso rischio di riciclaggio, le misure semplificate consistono:

- nell'**identificazione** del cliente, dell'esecutore e del legale rappresentante mediante acquisizione della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 22 del Decreto;
- nell'**identificazione** del titolare effettivo mediante acquisizione della dichiarazione resa dal cliente ai sensi dell'art. 22;
- nella facoltà di **posticipare** la **verifica dell'identità** del cliente e del titolare effettivo entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico; in tal caso, il soggetto obbligato dovrà raccogliere comunque i dati identificativi dei soggetti coinvolti e quelli relativi alla tipologia e all'importo dell'operazione completando la verifica "al più presto" e comunque entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico; trascorso tale termine, l'impossibilità oggettiva di completare la verifica determinerà l'insorgere dell'obbligo di astensione ai sensi dell'art. 42 del Decreto;
- nell'acquisizione delle informazioni sullo **scopo** e **natura** della prestazione professionale mediante la dichiarazione scritta ai sensi dell'art. 22 per i clienti che sono residenti in aree geografiche a basso rischio;
- nel **controllo costante**, con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi) per i rapporti continuativi, essendo inoltre sufficiente raccogliere una dichiarazione del cliente dalla quale emerga che il quadro informativo a questi riferito non ha subito variazioni.

Tema 7

Considerazioni finali

Rimodulazione dei tempi di esecuzione delle attività volte all'identificazione e alla verifica del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo:

- raccolta immediata dei **dati identificativi** del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo con possibilità di rinvviare la verifica della loro identità fino a un massimo di 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico.

Riduzione delle informazioni da raccogliere:

- per l'**identificazione** e la **verifica** dell'identità del cliente persona fisica è sufficiente l'acquisizione in fotocopia del documento di identità; se il cliente è una società è sufficiente acquisire la visura camerale e la fotocopia del documento di identità del legale rappresentante; l'acquisizione di tali documenti può avvenire entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico;
- per l'**identificazione** del titolare effettivo e la **verifica** della sua identità è sufficiente una dichiarazione scritta dello stesso titolare effettivo oppure, in alternativa, la dichiarazione scritta del cliente con allegata – se del caso – la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, senza necessità di acquisire copia del documento di identità del titolare effettivo;
- quanto allo **scopo** e alla **natura** della prestazione professionale, è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni scritte rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- **non occorre** raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente né occorre svolgere una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Tema 7

Considerazioni finali

segue

Riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti per l'adeguata verifica:

- **controllo** e **aggiornamento** dei dati con cadenza maggiormente dilazionata nel tempo (ad es. 36 mesi per i rapporti continuativi e *una tantum* nei rapporti occasionali) o al ricorrere di specifiche circostanze; è inoltre sufficiente raccogliere una semplice dichiarazione confermativa da parte del cliente che il quadro informativo a questi riferito non è mutato.

Limite all'utilizzo delle misure semplificate di adeguata verifica della clientela:

- **non** potrà ritenersi **sufficiente** l'adempimento degli obblighi semplificati qualora si abbia motivo di ritenere che l'identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie, nonché qualora, a seguito di una più approfondita attività di verifica, si accerti un'evoluzione del rapporto nella direzione di un emergente e più elevato rischio di riciclaggio.

TEMA 8

Giuseppe Sciarretta

Zunarelli Studio Legale Associato

Tema 8

Professionista e studio associato

Art. 3 – D.Lgs. 231/2007

«Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma **individuale, associata o societaria**:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.»

LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA VERIFICA DELLA
CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE
INFORMAZIONI AI SENSI DEL D.LGS. 231/2007
(COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25 MAGGIO 2017, N. 90)

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio del soggetto obbligato e non è delegabile; negli **studi associati** l'autovalutazione può essere effettuata con riferimento allo studio, ferma restando per ciascun professionista associato la possibilità di predisporla individualmente

La conservazione dei documenti (evidentemente coordinata con l'adeguata verifica) potrà, infatti, essere centralizzata in un unico archivio per tutti i professionisti sia a livello della stessa sede che presso sedi diverse dello **studio associato/STP**, purché ciò non determini ostacoli giuridici (riservatezza, privacy) o logistici che compromettano la pronta disponibilità dei documenti.

Tema 8

Regola generale

qualora il conferimento dell'incarico è compiuto congiuntamente da più clienti, gli obblighi antiriciclaggio devono essere assolti nei confronti di ciascuno di essi;



PIU' PROFESSIONISTI

qualora dalla prestazione professionale siano stati incaricati congiuntamente più professionisti, anche del medesimo studio, ciascuno deve procedere ai propri obblighi;

Tema 8

Alcune indicazioni «ufficiali»

UIC – 24 febbraio 2006

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B **dovrà considerare**, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale **cliente sia il professionista A sia il cliente di A.**

Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una **collaborazione puramente intellettuale** senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente A, il professionista B sarà tenuto **unicamente agli obblighi di identificazione** e registrazione **nei confronti del professionista A.**

Tema 8

Alcune indicazioni «ufficiali»

UIC – 27 marzo 2007

In merito al rapporto professionista, CED e cliente finale, è intervenuto un parere del ex UIC del marzo 2007 che prevedeva espressamente quanto segue: "Ad un centro elaborazione[...] è conferito incarico di gestire la contabilità di diversi clienti. I singoli professionisti, singolarmente e con propria partita Iva, emettono mensilmente parcella al CED per la consulenza prestata in materia fiscale e contrattuale ai clienti gestiti dal centro, senza peraltro indicare i nominativi dei clienti che sono stati indirizzati dal centro al professionista. I professionisti fatturano le proprie prestazioni al centro, anche se le consulenze vengono svolte direttamente ai clienti dello stesso. 1) Cosa deve trascrivere nell'archivio unico il ced? 2) Cosa deve trascrivere nell'archivio il professionista, cioè dovrà identificare il ced come proprio unico cliente o individuare le prestazioni in relazione ai singoli clienti che il ced gli ha indirizzato, o ancora trascrivere la prestazione nei confronti di entrambi? 3) Cosa cambierebbe se la parcella fosse indirizzata ai singoli clienti? [...] Si chiarisce che [...] I) il ced dovrà identificare il cliente e registrare il conferimento dell'incarico di tenuta della contabilità [...]. II) Nel caso in cui il professionista eserciti l'attività professionale in via autonoma, dovrà considerare quale cliente sia il Ced che i singoli clienti che il Ced gli ha indirizzato e, conseguentemente, registrare la prestazione professionale nei confronti di entrambi. III) Qualora la parcella fosse indirizzata dal professionista ai singoli clienti piuttosto che al Ced, il sopra delineato schema di registrazioni non muterebbe".

Tema 8

Alcune indicazioni «ufficiali»

Risposta n. 20 in «Le risposte dell'UIC ai quesiti» anno 2006

Ipotesi del tutto particolare, poi, è quella del professionista abilitato che esercita la propria attività esclusivamente a favore di uno studio altrui, eseguendo solo gli incarichi che gli vengono affidati dal “titolare”, nei confronti di clienti che hanno conferito mandato a quest'ultimo.

A parere dell'UIC, la figura in oggetto (professionista abilitato al quale viene affidata in tutto o in parte l'esecuzione di una prestazione) è assimilabile, seppure in via interpretativa, a quella del collaboratore del quale il professionista si avvale per lo svolgimento della propria attività.

Per tale motivo l'UIC ritiene che tale figura non debba essere assoggettata in via autonoma agli obblighi di identificazione del cliente e di registrazione della prestazione, fermo restando il dovere di rilevare e segnalare all'UIC eventuali operazioni sospette di riciclaggio.

Tema 8

Alcune indicazioni «ufficiali»

Art. 1, comma 2, lett. cc) D.Lgs. 231/2007

i dipendenti e coloro che comunque operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto obbligato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato

In quest'ottica il professionista abilitato non ha l'obbligo dell'adeguata verifica e della conservazione atteso che egli esegue in tutto o in parte la prestazione non a seguito di un conferimento del mandato né da parte del cliente né della società studio professionale bensì alle dipendenze o secondo le indicazioni di questi ultimi

Il mandato viene conferito dal cliente alla società o al/i titolare/ i dello studio, su cui gravano gli obblighi di adeguata verifica e conservazione, mentre resta a carico del professionista in via autonoma l'obbligo di segnalare eventuali operazioni sospette di riciclaggio sia pure limitatamente all'ambito di svolgimento della propria attività

Tema 8

Alcune indicazioni «ufficiali»

Art. 1 comma 2 – D.Lgs. 231/2007

gg) prestazione professionale: una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata;

- **Continuativa:** ha “una certa durata” e si articola in molteplici singole attività, comportando l’instaurazione di un rapporto continuativo con il cliente.
- **Occasionale:** operazioni non riconducibili ad un rapporto continuativo in essere.

Tema 8

Alcune indicazioni «ufficiali»

Concetto di conferimento di un incarico professionale: attribuzione di un mandato, esplicito o implicito, al compimento di una prestazione professionale, **indipendentemente dal versamento di un corrispettivo** o dalle modalità e dalla tempistica di corresponsione del medesimo.

Pur non essendo «obbligatoria» la forma scritta, è **consigliabile che lo studio adotti in via sistematica un *format* da far sottoscrivere alla clientela per regolare il rapporto contrattuale**, fissando al contempo una datazione precisa della stipula.

La **data** del conferimento dell'incarico è uno degli elementi di grande attenzione in sede di ispezione da parte dei militari della Guardia di Finanza



Conservazione – art. 32

La documentazione conservata deve consentire, quanto meno, di ricostruire univocamente:

a) **la data di instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;**

E' considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro **trenta giorni** dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;

Tema 8

Clienti già identificati

Art. 19 – D.Lgs. 231/2007

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

L'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale **in essere**, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una società tra professionisti, l’identificazione del cliente, dell’esecutore e del titolare effettivo è svolta dal professionista incaricato dello svolgimento della prestazione, che ne è responsabile.

...

Per successivi incarichi professionali conferiti dal medesimo cliente allo studio associato/società tra professionisti, l’adeguata verifica può essere assolta ai sensi dell’art. 19, co. 1, lett. a), n. 4) del d.lgs. 231/2007.



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Tema 8

Clienti già identificati

Art. 19 – D.Lgs. 231/2007

Modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica

L'obbligo di **identificazione** si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, nei seguenti casi:

4) per i clienti che siano già stati identificati dal soggetto obbligato in relazione ad un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90”

Rimangono a carico del professionista di volta in volta interessato le seguenti attività:

- acquisizione di informazioni su scopo e natura della prestazione professionale, in quanto si tratta necessariamente di dati specifici per ciascuna di esse;
- valutazione del rischio, che potrà essere arricchita dalla disponibilità delle valutazioni effettuate dagli altri professionisti associati/soci e dall’eventuale confronto con questi;
- esecuzione del controllo costante, dovuto nel caso di prestazione professionale continuativa, con possibilità di ripartire le attività tra i professionisti/soci interessati e, ove ritenuto opportuno, condividerne le conclusioni.



Tema 8

Conservazione

Policy

Nell'ambito degli studi associati e delle società tra professionisti potranno essere appositamente regolamentate, mediante idonee procedure interne, modalità organizzative che prevedano una funzione generale e accentrata di conservazione, per tutti i professionisti associati, sia dei dati raccolti per l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo, sia delle altre informazioni e/o documentazioni raccolte dal singolo professionista che riceve l'incarico ovvero dal responsabile della funzione antiriciclaggio.

Per gli incarichi conferiti ad uno studio associato o ad una STP, a fini di semplificazione, potranno essere stabilite specifiche procedure al fine di consentire la conservazione dei dati del cliente in modo centralizzato anche nei casi in cui più professionisti, anche in tempi diversi, rendano nei confronti dello stesso cliente singole prestazioni professionali, eventualmente integrando di volta in volta, per singolo professionista e incarico, la relativa data di conferimento, nonché le informazioni sullo scopo e la natura della prestazione professionale, la valutazione del rischio e l'esecuzione del controllo costante.

TEMA 9


Guerino Cipriano

Deloitte Legal

Tema 9


Le tre possibili fattispecie

1



Studio A riferisce allo Studio B un incarico derivante da un cliente che è già nel portafoglio clienti dello Studio A e in relazione al quale, quindi, lo Studio A ha già svolto l'adeguata verifica della clientela – «**Incarico veicolato**»

2



Studio A acquisisce un incarico dal cliente, trattiene per se una parte dello svolgimento dell'incarico e ne assegna la restante parte allo Studio B – «**Sub-incarico**»

3



Studio A acquisisce un incarico dal cliente, svolge in proprio l'intero incarico, ma, nello svolgimento dello stesso, si avvale di un consulto tecnico specialistico fornitogli dallo Studio B – «**Supporto intellettuale**»

Tema 9

Letture guidata dei possibili casi

Definizione di cliente e prestazione professionale

Il «cliente» è il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero **richiede o ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico** - **Art. 1 comma 2 lettera f)**

La «prestazione professionale» è una prestazione intellettuale o commerciale resa in favore del cliente, a seguito del conferimento di un incarico, della quale si presume che abbia una certa durata - **Art. 1 comma 2 lettera gg)**

Esempio di una possibile lettura dei 3 Casi sulla base della nozioni di «cliente» e «prestazione professionale»

- ✓ Nel Caso 1, lo Studio B fa adeguata verifica sul cliente
- ✓ Nel Caso 2, lo Studio B fa adeguata verifica sullo Studio A e anche sul cliente, assumendo che la prestazione professionale resa dallo Studio B abbia dignità autonoma, nel complessivo *deliverable* trasmesso al cliente, rispetto a quella fornita dallo Studio A
- ✓ Nel Caso 3, lo Studio B fa adeguata verifica sullo Studio A

Tema 9

Lettura guidata dei possibili casi

segue

Proporzionalità al rischio

I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela **proporzionali all'entità dei rischi di riciclaggio** - **art. 17, comma 3**

L'estensione dell'adeguata verifica della clientela è **commisurata al livello di rischio** rilevato - **art. 19, comma 2**

Esempio di una possibile lettura dei 3 Casi sulla base del principio dell'approccio basato sul rischio

- ✓ Nel Caso 1, se lo Studio A ha sede in UE e il cliente è classificabile a rischio basso/normale, lo Studio B fa autonoma adeguata verifica sul cliente, ma può avvalersi del supporto pratico fornito dallo Studio A (es., è lo Studio A che interloquisce con il cliente per agevolare lo svolgimento dell'adeguata verifica da parte dello Studio B, oppure, se i due studi appartengono al medesimo network, lo Studio A trasmette allo Studio B i documenti e le informazioni acquisiti dal cliente in occasione di un precedente incarico, purché ancora validi)
- ✓ Nel Caso 2, se lo Studio A ha sede in UE, il cliente è classificabile a rischio basso/normale, lo Studio A appartiene al medesimo network dello Studio B, lo Studio B fa adeguata verifica acquisendo i documenti e le informazioni già acquisiti dallo Studio A nell'assolvimento del proprio obbligo di adeguata verifica, unitamente a una comunicazione scritta dello Studio A in cui questi afferma di aver rispettato la normativa applicabile e gli standard di *client acceptance* previsti a livello di network
- ✓ Nel Caso 3 lo Studio B fa adeguata verifica solo sullo Studio A in proporzione al rischio

Tema 9

Lettura guidata dei possibili casi

segue

Esecuzione degli obblighi di adeguata verifica da parte di terzi

Ferma la responsabilità dei soggetti obbligati in ordine agli adempimenti di adeguata verifica della clientela, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica [.....] si considerano terzi i professionisti nei confronti di altri professionisti - **art. 26 comma 1 e 2**

L'adeguata verifica si considera assolta, previo rilascio di idonea attestazione da parte del terzo che abbia provveduto ad adempiervi direttamente, nell'ambito dell'esecuzione di una prestazione professionale - **art. 27 comma 1**

E' fatto divieto ai soggetti obbligati di avvalersi di terzi aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio - **art. 29**

Esempio di una possibile lettura dei 3 Casi sulla base dell'istituto dell'adeguata verifica a mezzo del terzo

- ✓ Nel Caso 1, lo Studio B può avvalersi dell'attestazione resa dallo Studio A con riferimento alle informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, ma deve comunque **(i)** identificare e verificare l'eventuale «esecutore» (i.e., il soggetto delegato ad operare in nome e per conto del cliente), **(ii)** effettuare una valutazione del rischio dell'incarico in relazione alle informazioni raccolte circa la prestazione che il cliente richiede allo Studio B, **(iii)** svolgere il controllo costante del rapporto con il cliente
- ✓ Nel Caso 2, lo Studio B può avvalersi dell'attestazione resa dallo Studio A con riferimento alle informazioni su cliente finale, esecutore e titolare effettivo, ma deve comunque **(i)** effettuare una valutazione del rischio sullo specifico incarico assegnatogli, **(ii)** svolgere il controllo costante del rapporto con il cliente in relazione alla propria parte di incarico e **(iii)** effettuare direttamente l'adeguata verifica dello Studio A
- ✓ Nel Caso 3, lo Studio B non chiede attestazione del terzo in quanto effettua l'adeguata verifica solo sullo Studio A

Tema 9

La posizione dell'UIC (oggi Banca d'Italia – UIF)

Nel caso in cui un professionista A conferisca incarico ad altro professionista B in relazione a clientela propria di A (il cliente di A non conferisce un incarico congiunto ai due professionisti) il professionista B **dovrà considerare**, ai fini dell'espletamento degli obblighi di identificazione e registrazione, quale **cliente sia il professionista A sia il cliente di A.**

Nell'ipotesi in cui la prestazione professionale resa dal professionista B si sostanzi unicamente in una **collaborazione puramente intellettuale** senza che ciò importi un esame della posizione giuridica del cliente A, il professionista B sarà tenuto **unicamente agli obblighi di identificazione** e registrazione **nei confronti del professionista A.**

Punto n. 18 del Provvedimento UIC del 24 febbraio 2006 per i professionisti – Chiarimenti vari

Tema 9

La posizione di Assirevi – Incarichi conferiti dalla «rete»

Incarichi conferiti da entità estere della rete

Nei casi in cui **non** vi è **rapporto diretto** della società italiana di revisione soggetta ad obblighi antiriciclaggio **con il cliente finale** della consociata estera, la società italiana dovrà identificare come «cliente» la **consociata estera** conferente l'incarico

Incarichi conferiti da entità italiane della rete

- Qualora l'**incarico** svolto dalla società di revisione soggetta ad obblighi antiriciclaggio **non abbia autonoma rilevanza**, dovrà essere identificata come «cliente» la **società italiana del network** (la quale a sua volta ha proceduto all'adeguata verifica del cliente a cui rende il servizio professionale)
- Qualora invece l'**incarico abbia un'autonoma rilevanza**, si identifica come «cliente» la **società** in favore della quale vengono svolte le attività professionali

Documento di ricerca ASSIREVI n. 225 «Normativa antiriciclaggio: applicazione alle società di revisione» (in aggiornamento) del febbraio 2019 (Paragrafo 4.2.1)

Tema 9

Le Regole tecniche e Linee Guida del CNDCEC

Il ricorso all'attestazione del terzo è possibile in relazione alla natura e alla tipologia dell'operazione come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ipotesi di:

- a) operazioni caratterizzate dalla presenza di **un solo cliente** assistito da **più professionisti**
- b) operazioni caratterizzate dalla presenza di **più clienti** assistiti da **più professionisti**
- c) operazioni affidate da **clienti non presenti nel territorio dove ha sede lo studio** del soggetto obbligato, mentre è noto (anche per dichiarazione del cliente) il nominativo di altro professionista che ha già assolto l'obbligo di adeguata verifica.



- ✓ Al fine di rispettare i tempi e le modalità richiamate dall'articolo 27 del Decreto Antiriciclaggio è **consentito l'uso di strumenti veloci** di trasmissione quali, ad esempio, la posta elettronica e la PEC
- ✓ All'attestazione dovrà essere **allegata copia della documentazione acquisita dai terzi**, nonché le informazioni richieste e ricevute in sede di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica del cliente
- ✓ I professionisti possono rendere attestazione **solo nei confronti di altri professionisti**
- ✓ Le Linee Guida del CNDCEC forniscono un *format* per l'attestazione da parte del professionista (Allegato 5 alle Linee Guida – Dichiarazione del professionista attestante ex art. 26 del D.Lgs. 231/2007)

Regola Tecnica n. 2.8 del CNDCEC del 23 gennaio 2019, Linee guida per la valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 231/2007 del 23 maggio 2019.

TEMA 10

Sabrina Galmarini

La Scala società tra avvocati p.a.

Tema 10

Le SOS (Rapporto Annuale 2019 della UIF)

Segnalazioni ricevute per categoria di professionisti e operatori non finanziari					
CATEGORIA DI SEGNALANTE	2018		2019		<i>(var. % rispetto al 2018)</i>
	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	<i>(valori assoluti)</i>	<i>(quote %)</i>	
Soggetti obbligati non finanziari	10.783	100,0	12.847	100,0	19,1
Professionisti	4.818	44,7	5.074	39,5	5,3
Notai e Consiglio Nazionale del Notariato	4.345	40,3	4.630	36,0	6,6
Studi associati, interprofessionali e tra avvocati	81	0,8	18	0,1	-77,8
Dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro	319	3,0	327	2,5	2,5
Avvocati	38	0,4	48	0,4	26,3
Società di revisione, revisori legali	13	0,1	30	0,2	130,8
Altri soggetti esercenti attività professionale (1)	22	0,2	21	0,2	-4,5

Tema 10

Le SOS (Rapporto Annuale 2019 della UIF)

Il settore dei professionisti presenta un incremento (+5,3%), anche quest'anno alimentato principalmente dalle segnalazioni dei notai (+6,6%).

Rimangono numericamente ancillari i contributi delle altre categorie professionali, per quanto si registrino delle inversioni di tendenza da parte dei commercialisti (da 319 a 327 unità) e degli avvocati (da 38 a 48 unità).

Continua il ridimensionamento dell'apporto di studi associati, interprofessionali e tra avvocati (da 81 a 18 unità)

Anche nel 2019 la platea di segnalanti ha continuato a espandersi.

Con 279 nuovi soggetti, il comparto dei professionisti continua a esprimere la componente più significativa delle nuove iscrizioni dell'anno, principalmente rappresentata da dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro (155) e avvocati (42).

Tema 10

I presupposti della segnalazione (art. 35 Decreto Antiriciclaggio e art. 4 Istruzioni UIF del 4 maggio 2011 sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS)

I soggetti obbligati, prima di compiere l'operazione, **inviano senza ritardo** alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta (SOS) **quando**:

✓ **sanno,**

✓ **sospettano o**

✓ **hanno motivi ragionevoli per sospettare**

che

✓ siano in corso o che siano state **compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento** del terrorismo o

✓ **i fondi**, indipendentemente dalla loro entità, **provengano da attività criminosa.**

Tema 10

Il sospetto (art. 5 Decreto Antiriciclaggio)

Il sospetto è **desunto** da:

- ✓ *caratteristiche, entità natura* delle **operazioni**

operazione:

- ✓ attività consistente nella movimentazione, nel trasferimento o nella trasmissione di *mezzi di pagamento* o
 - ✓ compimento di *atti negoziali a contenuto patrimoniale*;
 - ✓ stipulazione di un *atto negoziale, a contenuto patrimoniale*, rientrante nell'esercizio dell'attività professionale o commerciale;
- ✓ loro *collegamento o frazionamento*
- ✓ **qualsivoglia altra circostanza conosciuta**
 - ✓ in ragione delle *funzioni esercitate*,
 - ✓ tenuto conto anche della *capacità economica* e dell'*attività svolta* dal soggetto cui riferita,
 - ✓ in base agli **elementi acquisiti** ai sensi del decreto antiriciclaggio.

Tema 10

Sospetto (Istruzioni UIF del 4 maggio 2011 sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS)

Il sospetto deve **fondarsi**

- ✓ su una **compiuta valutazione** degli elementi **oggettivi e soggettivi dell'operazione**
- ✓ **a disposizione** dei segnalanti,
- ✓ **acquisiti** nell'ambito dell'attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico,
- ✓ anche alla luce degli **indicatori di anomalia.**

Tema 10

Sospetto (CNF - Gli adempimenti antiriciclaggio per gli avvocati, 14 luglio 2017)

L'avvocato **non** deve trasformarsi in un **investigatore privato**.

La normativa impone all'avvocato un obbligo di **continua ed adeguata conoscenza del proprio cliente**.

L'avvocato **deve**

- ✓ **utilizzare le informazioni raccolte e ricevute in occasione dello svolgimento della adeguata verifica, e quindi di instaurazione del rapporto professionale**
- ✓ **utilizzare le informazioni ricevute nell'ambito dello svolgimento dell'incarico professionale**
- ✓ **cogliere le incongruenze e le anomalie**

Tema 10

Le informazioni che l'avvocato deve acquisire in fase di conferimento dell'incarico

Dati anagrafici cliente persona fisica

In caso di **soggetto diverso dalla persona fisica**:

- ✓ **dati identificativi del titolare effettivo** e
- ✓ **dati identificativi dell'esecutore** (con evidenza del relativo potere di rappresentanza)
- ✓ informazioni su **tipologia, forma giuridica, fini perseguiti e attività svolta**
- ✓ se esistenti, degli estremi dell'**iscrizione nel registro delle imprese** e negli **albi tenuti dalle autorità di vigilanza** di settore
- ✓ nel caso di *organizzazioni non profit*, classe di **beneficiari** cui si rivolgono le attività svolte (es., vittime di catastrofi naturali e di guerre)
- ✓ in caso di *trust*, copia dell'ultima versione dell'**atto istitutivo**, al fine di raccogliere e monitorare nel continuo le informazioni in merito alle **finalità** in concreto perseguite, all'identità dei **beneficiari** e del **trustee**, alle modalità di esecuzione del trust e a ogni altra caratteristica del medesimo;

Scopo e sulla **natura** prevista del rapporto

Tema 10

Le informazioni che l'avvocato deve acquisire in fase di conferimento dell'incarico

Finalità relative all'accensione del rapporto

- ✓ **relazioni tra il cliente e l'esecutore;**
- ✓ **relazioni tra il cliente e il titolare effettivo** del rapporto;
- ✓ **attività lavorativa ed economica** svolta
- ✓ in generale, le **relazioni d'affari del cliente.**

In base all'approccio basato sul rischio:

- ✓ **origine dei fondi** utilizzati nel rapporto;
- ✓ **relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;**
- ✓ **situazione economica** (es., fonti di reddito) **e patrimoniale** (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);
- ✓ **situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo**
- ✓ nella misura in cui essa sia nota o facilmente conoscibile, **situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.**

Tema 10

Le informazioni di cui l'avvocato può venire a conoscenza nell'ambito della attività professionale

- ✓ **identità** della controparte e/o degli altri soggetti coinvolti nell'operazione
- ✓ **situazione lavorativa, economica e patrimoniale** della controparte e/o degli altri soggetti coinvolti nell'operazione
- ✓ **relazioni d'affari** tra il cliente e la controparte e/o gli altri soggetti coinvolti nell'operazione
- ✓ **oggetto dell'operazione**
 - acquisto/cessione di una società: dati anagrafici e di bilancio della società, attività delle società, sede legale e operativa della società, management della società
 - acquisto/cessione di un immobile: valore, ubicazione
 - fusione: dati anagrafici e di bilancio della società, attività delle società, sede legale e operativa della società, management della società
 - controvalore dell'operazione/prezzo del bene oggetto dell'operazione
 - valore di mercato del bene
- ✓ **provenienza delle somme** di titolarità della controparte e/o degli altri soggetti coinvolti nell'operazione
- ✓ **presenza di delegati**

Tema 10

Indicatori di anomalia (Ministero di Giustizia 16 aprile 2010)

- ✓ volti a **ridurre i margini di incertezza** connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali
- ✓ improntati all'esigenza di contribuire al **contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento** degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette
- ✓ **non esaustivi** anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
- ✓ **non sono condizione né necessaria né sufficiente:**
 - l'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta
 - i professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto
 - la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela
- ✓ **strumento operativo** per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta

Tema 10

Indicatori di anomalia connessi al cliente

Il cliente fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete ovvero false (identità propria e dell'eventuale titolare effettivo; scopo e la natura della prestazione richiesta; attività esercitata ovvero la situazione finanziaria, economica e/o patrimoniale propria e/o dell'eventuale gruppo di appartenenza; potere di rappresentanza, identità dei delegati alla firma, la struttura di proprietà o di controllo).

Il cliente si mostra riluttante a fornire ovvero rifiuta di fornire informazioni, dati e documenti comunemente acquisiti per l'esecuzione dell'operazione ovvero per il regolamento delle prestazioni

Il cliente mostra una inusuale familiarità con i presidi previsti dalla normativa in tema di adeguata verifica della clientela, di registrazione dei dati e di segnalazione di operazioni sospette, **ovvero pone ripetuti quesiti in ordine alle modalità di applicazione di tali presidi**

Il cliente effettua **operazioni di importo significativo** ed è noto per essere stato **sottoposto a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro**, ovvero è **notoriamente contiguo** (ad esempio familiare) **a** soggetti sottoposti a procedimento penale, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro, ovvero **effettua operazioni con controparti note per essere** state sottoposte a procedimenti penali, a misure di prevenzione o a provvedimenti di sequestro

Il cliente opera in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della Comunità Europea e **richiede ovvero pone in essere operazioni, senza fornire ragionevoli motivi** legati alla attività esercitata, al gruppo di appartenenza o a particolari condizioni adeguatamente documentate

Tema 10

Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

Richiesta di prestazioni professionali o del compimento di operazioni aventi **oggetto ovvero scopo non compatibile** con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività del cliente ovvero con il profilo economico patrimoniale, o con l'attività dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene.

Consulenza per l'organizzazione di **operazioni finanziarie non coerenti** con l'attività commerciale sottostante

Acquisto di disponibilità a diverso titolo **di beni, anche di lusso, di elevato valore, a fronte di un patrimonio**, anche di gruppo, **di importo ridotto**.

Frequenti operazioni di acquisizione di partecipazioni o di altri diritti su imprese o aziende, non giustificate dal profilo economico – patrimoniale o dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Transazioni finanziarie di notevole importo, specie se richieste da società di recente costituzione, non giustificate dall'oggetto della società, dall'attività del cliente ovvero dell'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi

Acquisto di partecipazioni in imprese con modalità non coerenti con il profilo economico-patrimoniale o con l'attività esercitata dal cliente ovvero dall'eventuale gruppo societario cui lo stesso appartiene o da altri ragionevoli motivi.

Richiesta di prestazione professionale a un **professionista dislocato in località distante** dalla zona di residenza o dalla sede effettiva dell'attività del cliente in assenza di plausibili ragioni

Tema 10

Indicatori di anomalia connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali

Frequente rilascio da parte di persone fisiche di **deleghe o procure** al fine di evitare contatti diretti con il professionista.

Frequente **richiesta di operazioni per conto di un soggetto terzo in assenza di ragionevoli motivi** legati al tipo di attività esercitata o al rapporto tra le parti o a particolari condizioni adeguatamente documentate

Richiesta di prestazioni professionali o di compimento di **operazioni con configurazione illogica**, specie se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il cliente ovvero **con modalità eccessivamente complesse** rispetto allo scopo dichiarato.

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, **di modificare le condizioni e le modalità di svolgimento della prestazione professionale**, specie se le modifiche richieste comportano ulteriori oneri a carico del cliente

Tema 10

Indicatori di anomalia connessi alla costituzione e alla amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi

Richiesta, in assenza di ragionevoli motivi, **di prestazioni professionali che**, anche mediante operazioni di natura societaria, **hanno lo scopo o l'effetto di dissimulare o di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo dell'attività ovvero di occultare l'origine o la destinazione delle risorse finanziarie coinvolte**

Frequenti e ingiustificati **cambiamenti nella titolarità o nella denominazione di società e aziende**

Costituzione e/o impiego di trust, nel caso in cui si applichi una normativa propria di Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della UE

Costituzione e/o impiego di strutture di gruppo artificialmente complesse e articolate, anche in relazione alla distribuzione delle partecipazioni e alla dislocazione all'estero di una o più società

Rilascio di procure a gestire, amministrare e/o cedere beni, soprattutto se in un momento immediatamente successivo all'acquisto del bene ovvero a favore di persone apparentemente non collegate al delegante.

Conferimenti o apporti di capitale in società o altri enti mediante beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato

Tema 10

Indicatori di anomalia connessi beni immobili o mobili registrati

Acquisto di beni a un prezzo molto elevato rispetto al profilo economico-patrimoniale del cliente o del gruppo di appartenenza in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Acquisto o vendita di beni a un prezzo palesemente sproporzionato rispetto al valore di mercato degli stessi in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Acquisto di beni effettuato con il rilevamento di azioni di società con sede in Paesi con regime antiriciclaggio non equivalente a quello dei paesi della UE in assenza di ragionevoli motivi o di specifiche esigenze.

Investimento in beni immobili in assenza di qualsivoglia legame con la località di ubicazione degli stessi e/o di convenienza economica dell'investimento.

Acquisto di beni senza disporre di, ovvero senza acquisire, adeguate informazioni sulla localizzazione o sullo stato degli stessi, ovvero sull'equità delle condizioni contrattuali.

Tema 10

Contenuto della SOS (Istruzioni UIF del 4 maggio 2011 sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS)

Dati identificativi della segnalazione ed elementi caratterizzanti l'operatività segnalata

- ✓ originaria/sostitutiva;
- ✓ categoria di sospetto: riciclaggio/finanziamento del terrorismo/ finanziamento di programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa;
- ✓ evento o attività all'origine del sospetto;
- ✓ richiesta di sospensione dell'operatività;
- ✓ giudizio di valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
- ✓ riconducibilità a uno dei modelli o schemi rappresentativi di comportamenti anomali diffusi dalla UIF;
- ✓ conoscenza di uno o più provvedimenti giudiziari, investigativi o amministrativi; dimensione dell'operazione sospetta)

Operazioni

- ✓ elemento fondamentale
- ✓ singolo o cumulate
- ✓ eseguite o non eseguite
- ✓ operazioni non sospette ma collegate a quelle oggetto di sospetto
- ✓ per le operazioni non finanziarie (compravendita), anche le correlate operazioni di regolamento quando rilevanti

Tema 10

Contenuto della SOS (Istruzioni UIF del 4 maggio 2011 sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS)

Soggetti

- ✓ cliente
- ✓ titolare effettivo
- ✓ procuratori/delegati
- ✓ soggetti ritenuti connessi da legami fattuali, purchè significativi
- ✓ soggetti collegati (familiari, soci, coimputati) se necessari
- ✓ qualifica di PEP
- ✓ liste terrorismo
- ✓ profilo di rischio attribuito al cliente

Rapporti

- ✓ intrattenuti con il segnalante
- ✓ non intrattenuti con il segnalante connessi all'operatività sospetta ove il segnalante ne abbia conoscenza in ragione dell'attività svolta

Tema 10

Contenuto della SOS (Istruzioni UIF del 4 maggio 2011 sui dati e le informazioni da inserire nelle SOS)

Legami

- ✓ tra soggetti e operazioni
- ✓ tra soggetti e rapporti
- ✓ tra più soggetti
- ✓ tra operazioni e rapporti

Operatività segnalata

- ✓ informazioni qualitative
- ✓ descrizione dell'operazione
- ✓ motivi del sospetto (anche richiamando il processo logico deduttivo seguito)
- ✓ richiamo agli indicatori di anomalia

Allegazione di documentazione

- ✓ solo se utile